

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

216° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2002

—————

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 11
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	» 62
3 <sup>a</sup> - Affari esteri.....	» 68
5 <sup>a</sup> - Bilancio.....	» 75
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	» 83
7 <sup>a</sup> - Istruzione.....	» 89
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 100
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	» 102
10 <sup>a</sup> - Industria.....	» 108
11 <sup>a</sup> - Lavoro.....	» 110

### Commissioni congiunte

10 <sup>a</sup> (Industria-Senato) e X (Attività produttive, commercio e turismo-Camera).....	<i>Pag.</i> 9
---	---------------

### Commissioni riunite

1 <sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 4 <sup>a</sup> (Difesa).....	<i>Pag.</i> 3
---	---------------

### Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato.....	<i>Pag.</i> 118
--------------------------------------	-----------------

### Sottocommissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri.....	<i>Pag.</i> 119
2 <sup>a</sup> - Giustizia - Pareri .....	» 124
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri.....	» 125
7 <sup>a</sup> - Istruzione - Pareri.....	» 127
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri.....	» 128
11 <sup>a</sup> - Lavoro - Pareri.....	» 129
RAI-TV - Accesso.....	» 130

---

CONVOCAZIONI .....	<i>Pag.</i> 131
--------------------	-----------------

## COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> RIUNITE

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali)

4<sup>a</sup> (Difesa)

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2002

6<sup>a</sup> seduta

*Presidenza del Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione*  
PASTORE

*Interviene il ministro per la funzione pubblica e coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza Frattini.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

*IN SEDE REFERENTE*

(233) *COSSIGA. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza.*

(550) *MANFREDI ed altri. – Servizi informativi per la sicurezza della Repubblica e tutela del segreto.*

(1513) *Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato.*

(1598) *COSSIGA. – Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di Commissione parlamentare d'inchiesta.*

(1604) *LAVAGNINI. – Nuove norme sul sistema informativo per la sicurezza.*

(1647) *VITALI ed altri. – Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo.*

(1702) *RIPAMONTI. – Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato (articoli 202 e 256) ai processi penali che proseguono con le norme previgenti.*

(1748) PALOMBO. – *Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato.*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di giovedì 7 novembre.

Il senatore PALOMBO esprime apprezzamento per l'orientamento espresso dal Governo nella scorsa seduta, allorchè precisò che sarebbe opportuno esaminare ponderatamente e analiticamente la situazione, allo scopo di evitare un semplice adeguamento parziale delle strutture del settore della sicurezza.

Ciò si traduce nella necessità di salvaguardare il cosiddetto «modello binario», che mantiene separate le competenze del SISMI da quelle spettanti invece al SISDE evitando le attuali duplicazioni e sovrapposizioni, in una puntuale definizione delle competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri e del CESIS; non vanno vanificate quindi le disposizioni di cui alla legge istitutiva della DIA, che aveva proiettato anche il SISMI ed il SISDE nelle attività antimafiose e nell'efficace protezione degli operatori impegnati nello svolgimento delle particolari attività richieste. Tali sospetti spesso si trovano in difficoltà di fronte alla necessità di adottare condotte al limite della legittimità penale.

Si sofferma quindi sulla questione, a suo parere complessa e delicata, relativa alla tutela del segreto di Stato. Esso dovrebbe restare sotto il controllo dell'esecutivo in carica, che in regime democratico è responsabile, in materia di sicurezza e informazione, di una politica di carattere generale a protezione degli interessi e della libertà del Paese. Le parti politiche dovrebbero quindi evitare di introdurre formule che, indebolendo l'esecutivo, si possano rivelare dannose.

La legge inoltre dovrebbe in ogni caso imporre all'esecutivo e alle strutture della sicurezza di registrare e conservare irrefutabile traccia delle decisioni e delle azioni in materia di sicurezza militare e democratica, affinché siano sempre disponibili per l'esame e il sindacato da parte del Parlamento.

Procede quindi alla disamina del problema relativo alla alimentazione dei quadri degli organi della sicurezza, attualmente realizzata soprattutto con personale proveniente dalle Forze dell'ordine e dalle Forze armate.

Al riguardo, evidenzia la recente riforma dei quadri militari, che ha istituito, tra l'altro, ruoli normali di ufficiali laureati, ruoli speciali di ufficiali diplomati e ruoli di marescialli parimenti reclutati con il diploma di scuola media superiore. A ciò sono da aggiungere le particolari modalità di selezione, reclutamento e addestramento di tali quadri, che consentono di scegliere gli elementi più affidabili sotto l'aspetto fisico, psichico e culturale, considerato anche il bagaglio di esperienze che i militari e gli appartenenti alle Forze dell'ordine acquisiscono nell'arco della loro carriera nello svolgimento dei compiti di istituto in patria e all'estero.

Infine, l'alimentazione con elementi esterni provenienti da altri dicasteri, dal mondo accademico e dal mondo del lavoro qualificato, dovrebbe

essere attentamente calibrata, atteso il futuro e ulteriore miglioramento della qualità dei quadri militari per effetto della riforma prima ricordata.

Il senatore PERUZZOTTI esprime piena condivisione in ordine alla linea politica del Governo, improntata al pieno rispetto delle prerogative del Parlamento e delle forze di opposizione e tesa alla realizzazione di interventi circostanziati lasciando immutato il carattere pluralistico della *intelligence community* nazionale.

Procede quindi alla disamina di quelli che, a suo avviso, sembrerebbero i punti salienti della proposta di riforma presentata dal Governo, e che si sintetizzano: nell'utilizzo delle strutture di *intelligence* allo scopo di prevenire qualsiasi genere di attacco alla sicurezza nazionale, comprese le iniziative destabilizzanti di natura economico-finanziaria; nello sganciamento dei servizi dal rispetto di rigidi parametri giuridico-formali previsti dalla legge ordinaria, con conseguente affidamento della valutazione del loro operato ai risultati concretamente raggiunti; nell'istituzione di un sistema di garanzie funzionali a favore degli agenti prevedendo al contempo norme di salvaguardia attraverso l'assunzione motivata, da parte del Governo, della responsabilità ultima delle eventuali violazioni della legge dettate da ragioni inerenti la sicurezza nazionale ed attraverso l'autorizzazione di operazioni speciali, escludendo comunque dal campo di applicazione della norma il ricorso all'omicidio o ad iniziative pregiudizievoli della libertà e dell'integrità delle persone; nella conferma dell'attribuzione al Presidente del Consiglio dei poteri di alta direzione e coordinamento della politica informativa e di sicurezza nazionale, attraverso un potenziamento del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, e collocando la Segreteria del CESIS alle dirette dipendenze dello stesso; nell'allargamento della possibilità di reclutare personale anche nella società civile.

Osserva quindi che dal disegno di legge governativo emerge con chiarezza il passaggio da un concetto di prevalente responsabilità giuridica ad uno di responsabilità politica per l'operato dei servizi segreti. Ciò non sarebbe da considerarsi un processo negativo, bensì come una trasformazione opportuna alla quale dovranno associarsi altri cambiamenti, ad esempio nelle strategie comunicative della *intelligence community*, che appare nel nostro Paese spesso troppo timida nel denunciare i rischi esterni alla sicurezza nazionale.

Rileva inoltre che alcune innovazioni dovranno interessare anche le professionalità che verranno assunte. Nuovi scenari di rischio e nuove minacce, infatti, impongono l'acquisizione di risorse umane con qualifiche differenti. Tale necessità è chiaramente riconosciuta nei punti dell'articolo dove si fa riferimento ai profili professionali delle persone che dovranno essere reclutate. Al riguardo, però sarebbe opportuno porsi il problema del destino di coloro che verranno avvicinati, soprattutto per quanto attiene al personale civile. Conclude auspicando un profondo ed ampio dibattito sul tema che porti alle modifiche che sembrano più urgenti

anche sotto quei profili tralasciati allo scopo di accelerare l'iter del provvedimento.

Il senatore MANFREDI ribadisce il suo apprezzamento in ordine all'impostazione politica prefigurata dal ministro Frattini. Infatti, è necessario per il Paese adeguarsi in tempi brevi ad un minimo di esigenza di funzionalità dei Servizi che consenta di integrarsi nel sistema europeo ed internazionale. Invita comunque a valutare la possibilità di inserire nel testo proposto dal Governo modifiche relative alla gestione amministrativa del segreto di Stato e la tutela dei documenti classificati, alle prerogative del reparto informazione e sicurezza dello Stato maggiore della Difesa ed alle garanzie funzionali. In particolare, in merito alla tutela del segreto di Stato e della riservatezza, sembrerebbe opportuno separare nettamente i compiti devoluti ai Servizi dalle attribuzioni concernenti la tutela amministrativa del segreto. Infatti, il disegno di legge governativo, non prevede la struttura di supporto dell'Autorità nazionale della Sicurezza (oggi UCSI) e non ne disciplina attribuzioni e compiti, ma anzi prevede che essi siano regolati da un futuro decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nell'ambito CESIS. Considerato che l'Autorità nazionale della sicurezza dovrebbe essere intesa come organo di controllo e di garanzia e che già secondo l'attuale normativa il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che regola l'attività dell'UCSI delega le funzioni al segretario generale del CESIS, sarebbe invece opportuno demandare l'autonomia di tale autorità alla legge ordinaria, piuttosto che ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per ciò che concerne il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della Difesa, osserva quindi che con la modifica dei compiti affidati al SISMI assume particolare rilievo la configurazione del RIS e dei Servizi dei corpi armati, che per legge dovrebbe vedere sancita la sua funzione nel settore tecnomilitare.

Con riferimento, inoltre, alle garanzie funzionali rileva che l'introduzione di un «comitato dei saggi» così come accennato nella precedente seduta, potrebbe dar luogo a qualche perplessità: in tal modo, infatti, il Presidente del Consiglio verrebbe di fatto sollevato dalle proprie, specifiche responsabilità.

Sottolinea quindi l'esigenza di pervenire quanto prima ad una revisione incisiva della struttura e dei compiti dei Servizi, osservando in particolare che: a) la permanenza di ben tre organismi responsabili a livello politico (ministro delegato e ministri dell'Interno e della Difesa), l'obiettiva necessità da parte della Presidenza del Consiglio e di tutti i ministeri di poter usufruire del supporto dei Servizi nonché l'esistenza, all'interno della Difesa, di una struttura appositamente dedicata alle materie tecnico-militari suggerirebbero di sottrarre dalle dipendenze dirette dei ministeri dell'Interno e della Difesa le due strutture del SISDE e del SISMI; b) sarebbe opportuno riflettere attentamente sul problema del coordinamento, ridefinendo eventualmente le competenze dei Servizi sulla base di una suddivisione dei compiti attuata per funzione (informazioni e controinfor-

mazioni) allo scopo di ridurre il rischio di sovrapposizioni ed intrecci di competenze; c) i sospetti che potrebbero essere alimentati da una riunificazione della struttura complessiva dei Servizi presso la Presidenza del Consiglio, sarebbero comunque attenuati sia considerando che anche presso tale organo, seppure strettamente coordinati, essi rimarrebbero separati, sia attraverso un sensibile aumento delle capacità di controllo degli organismi parlamentari.

Conclude soffermandosi sull'importanza del fattore umano nell'ambito delle strutture dei servizi, osservando al riguardo che appare ormai indispensabile separare le componenti operative (SISDE e SISMI) da quelle destinate alla tutela del segreto (UCSI) e destinate al reclutamento. Infatti, qualora il reclutamento non fosse effettuato sulla base di criteri di rigore e di autonomia rispetto alle strutture operative, la stessa efficacia delle garanzie funzionali potrebbe avere a risentirne.

Il senatore VITALI, si sofferma su una questione specifica, ma assai rilevante, trattata nei disegni di legge in esame, quella del segreto di Stato e della sua opponibilità nei casi di delitti di strage e di terrorismo. Insieme ad altri cinquantadue senatori, anche della maggioranza, egli ha presentato un apposito disegno di legge che riprende una proposta già avanzata a suo tempo e in proposito ha promosso, e ottenuto con il consenso della Presidenza delle stesse Commissioni, l'audizione dei rappresentanti delle famiglie delle vittime delle stragi. Ricordata la nuova disciplina prevista dal disegno di legge del Governo in tema di segreto di Stato, con particolare riguardo alla non opponibilità del segreto per fatti eversivi dell'ordine costituzionale, osserva che anche nel nuovo disegno del Governo il potere di opporre il segreto è riservato esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri, salva in ogni caso la sola possibilità di un eventuale conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale. Nella storia politica del Paese, alle numerose stragi i cui colpevoli non sono stati individuati talora anche per effetto del segreto di Stato, ha corrisposto un conflitto permanente tra i cittadini che reclamavano giustizia e lo Stato stesso, che opponeva il segreto. In altri casi, come quello della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, vi sono sentenze passate in giudicato e responsabilità riconosciute anche per deviazioni investigative a opera di settori dei servizi di informazione e di sicurezza. La proposta da lui avanzata insieme agli altri senatori intende affermare la non opponibilità del segreto anche in casi ulteriori rispetto a quelli previsti dal disegno di legge del Governo: auspica, pertanto, che la questione sia esaminata con la massima attenzione possibile, data la rilevanza del problema. La soluzione indicata è quella di aprire la disponibilità di ogni fonte utile alle indagini per i reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e in ogni caso per i delitti di strage. Si dichiara disponibile a valutare soluzioni diverse, purché conformi al principio enunciato.

Il senatore GUBERT osserva che l'introduzione di garanzie funzionali *ad hoc* per il personale dei Servizi potrebbe dar luogo a forti spere-

quazioni, configurando gli operatori dei Servizi come individui «privilegiati», non soggetti ad alcuna legge dello Stato. Manifesta inoltre le proprie perplessità in ordine alla configurazione della causa di giustificazione: la norma, infatti, sembrerebbe lasciare aperta la possibilità di procedere, anche se soltanto indirettamente, alla violazione di diritti fondamentali, quali la vita e la libertà personale. Inoltre, a suo avviso, potrebbero sorgere seri problemi in ordine alla collaborazione internazionale con quei Servizi che operano nella totale assenza di limiti posti a tutela dei diritti inviolabili dell'uomo.

Il presidente PASTORE, quindi, dichiara conclusa la discussione generale e annuncia che le repliche dei relatori e del Governo saranno svolte nella seduta già convocata per giovedì 14 novembre, alle ore 13.30.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,15.*



## COMMISSIONI CONGIUNTE

**10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)**

del Senato della Repubblica

con la

**X (Attività produttive, commercio e turismo)**

della Camera dei deputati

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2002

**10<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del presidente della 10<sup>a</sup> Commissione del Senato*  
PONTONE

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Paolo Landi, segretario generale dell'Adiconsum; il dottor Carlo Pileri, presidente dell'Adoc; il dottor Lannutti, presidente dell'Adusbef; l'avvocato Martinello e la dottoressa Castronovi di Altroconsumo; il dottor Finzi di Assoutenti; i signori Trincia e Votta di Cittadinanza Attiva; l'avvocato Tabano dell'ufficio legale del Codacons; il dottor Trefiletti, presidente della Federconsumatori; i signori Marini e Defant, rispettivamente vice presidente nazionale e consulente della Lega Consumatori e il dottor Dona, presidente dell'Unione Nazionale consumatori.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

### SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PONTONE avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della seduta odierna. Comunica altresì che il Presidente del Senato in previsione di tale richiesta ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie la proposta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Indagine conoscitiva sulle recenti dinamiche dei prezzi e delle tariffe e sulla tutela dei consumatori: audizione di rappresentanti delle Associazioni dei consumatori**

Il presidente PONTONE introduce l'audizione in titolo.

Dopo un breve intervento del presidente della X Commissione della Camera TABACCI, prendono la parola il dottor DONA, il signor TRINCIA, l'avvocato MARTINELLO, il dottor LANDI, il dottor LANNUTTI e il dottor PILERI per svolgere le loro comunicazioni sull'oggetto della audizione.

Rivolgono, quindi, domande ai rappresentanti delle associazioni dei consumatori i senatori CHIUSOLI, BETTAMIO, TRAVAGLIA, MUGNAI, GARRAFFA e il presidente TABACCI.

Replicano brevemente il dottor TREFILETTI, il dottor DONA, il dottor LANDI e l'avvocato MARTINELLO.

Il presidente PONTONE ringrazia, infine, gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2002

**211<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

PASTORE

*Intervengono il ministro per la funzione pubblica e coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza Frattini e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*SULLA DISCUSSIONE IN SEDE DELIBERANTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1099, RECANTE DISPOSIZIONI PER UN CENTRO ANZIANI NEL COMUNE DI CARAVAGGIO*

Il presidente PASTORE annuncia che è stato assegnato in sede deliberante, in data odierna, il disegno di legge in titolo, già definito dalla Commissione in sede referente. Propone, quindi, di integrare l'ordine del giorno delle sedute già convocate per domani, mercoledì 13 novembre alle ore 14,30 e per giovedì 14 alle ore 14,30, con la discussione dello stesso disegno di legge. Allo stesso tempo, propone di fissare il termine per eventuali emendamenti, da riferire al testo già definito in sede referente, alle ore 13 di domani, mercoledì 13 novembre.

La Commissione consente.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1281) Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 novembre.

Riprendono l'esame e la votazione degli emendamenti.

Gli emendamenti 7.3 e 7.1, sono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti, mentre sono accolti gli emendamenti 7.11, 7.12 (testo 2) e 7.13. Decaduti in assenza dei proponenti gli emendamenti 7.4 e 7.2, l'emendamento 7.8, posto ai voti, è accolto. Sono accolti, quindi, anche il subemendamento 7.9/1 e l'emendamento 7.9, nel testo modificato.

L'emendamento 7.5 è dichiarato decaduto in assenza dei proponenti.

Intervenendo per esprimere il parere sull'emendamento 7.15, il ministro FRATTINI suggerisce di riformularlo al fine di mantenere la prima parte del comma 7 dell'articolo 14-ter della legge n. 241: esso prevede che il mancato intervento nella conferenza dei servizi da parte di un'amministrazione è considerato quale assenso alle decisioni prese, e si tratta, a suo avviso, di una disposizione utile e conforme allo scopo del disegno di legge.

Condividendo le considerazioni del Governo, il relatore BASSANINI riformula l'emendamento 7.15, che, posto in votazione nel testo 2, risulta accolto.

Decaduto l'emendamento 7.5-bis in assenza dei proponenti, il relatore BASSANINI ritira il subemendamento 7.10/1. Con il parere favorevole del relatore è quindi posto in votazione l'emendamento 7.10, che risulta accolto. L'emendamento 7.7 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.

Si procede quindi all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il relatore BASSANINI dà conto dell'emendamento 8.16. Illustrando il successivo emendamento 8.17, sottolinea l'opportunità di armonizzare la disposizione alla nuova ripartizione di competenze prevista dalla Costituzione, attribuendo la decisione al Consiglio dei ministri, alla Conferenza Stato-Regioni, alla Conferenza unificata o ai competenti organi collegiali esecutivi della Regione o delle amministrazioni locali, a seconda delle amministrazioni tra le quali verte il dissenso in seno alla conferenza dei servizi. Prendendo atto, tuttavia, della presentazione da parte del Governo di un nuovo testo (testo 3) dell'emendamento 8.14, che recepisce numerose altre proposte di modifica, ritira l'emendamento 8.17 e illustra il subemendamento 8.14 (testo 3)/5.

Dà conto, infine, del subemendamento 8.15/1.

Il ministro FRATTINI illustra l'emendamento 8.14 (testo 3), sul quale insiste il consenso espresso, dopo approfondito esame, da parte della Conferenza unificata.

Esprime quindi un parere favorevole sul subemendamento 8.14 (testo 3)/5, segnalando tuttavia che su tale modifica è stata manifestata perplessità da parte dei rappresentanti degli enti territoriali minori.

Esprime parere favorevole anche sull'emendamento 8.16 e invita il relatore a riformulare l'emendamento 8.15/1 in modo da prevedere che la direttiva sia adottata sentita la Conferenza unificata ovvero, per le decisioni non spettanti al Consiglio di ministri, previa intesa nella medesima Conferenza.

Esprime infine parere contrario sui rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 8.

L'emendamento 8.16, posto in votazione, è accolto. In assenza dei proponenti sono dichiarati decaduti gli emendamenti da 8.1 a 8.11. Dichiarati decaduti i subemendamenti 8.14 (testo 3)/2, 8.14 (testo 3)/1 e 8.14 (testo 3)/3, è quindi accolto il subemendamento 8.14 (testo 3)/5, mentre il subemendamento 8.14 (testo 3)/4 è dichiarato decaduto in assenza dei proponenti. L'emendamento 8.14 (testo 3), come modificato, è quindi posto in votazione e risulta accolto. Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti da 8.13 a 8.10.

Il relatore BASSANINI, accogliendo l'invito del Ministro, riformula il subemendamento 8.15/1 in un testo 2, che viene posto in votazione e risulta accolto. È accolto, quindi, anche l'emendamento 8.15, come modificato.

Il ministro FRATTINI preannuncia il parere favorevole del Governo sugli emendamenti presentati dal relatore sui successivi articoli, mentre si riserva di pronunciarsi sull'emendamento 9.0.1 che, a suo avviso, interviene su materia non omogenea a quella trattata nel disegno di legge n. 1281.

Il relatore BASSANINI preannuncia un parere favorevole sulle proposte di modifica avanzate dal Governo sui successivi articoli del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1805) Conversione in legge del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 5 novembre.

Il relatore FALCIER illustra gli emendamenti presentati a sua firma, volti a semplificare la formulazione degli articoli del decreto-legge a fini di chiarezza legislativa.

Il senatore MALAN illustra l'emendamento 3.0.1.

Il sottosegretario VENTUCCI dà per illustrato l'emendamento 10.0.1.

Il senatore MAGNALBÒ considera illustrati gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 13 da lui presentati.

Il relatore FALCIER invita a riformulare l'emendamento 3.0.1, in modo da prevedere l'autorizzazione al Governo a modificare il termine nella misura indicata. Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 9.2, mentre sull'emendamento 9.0.1 si rimette al parere del Governo. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 10.0.1, nonché sull'emendamento 13.0.1, a condizione che il differimento del termine di cui al comma 1 sia limitato a un anno anziché due.

Invita a ritirare gli emendamenti 13.0.2, 13.0.3 e 13.0.4 e sui rimanenti emendamenti esprime parere contrario.

Il sottosegretario VENTUCCI esprime un parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore, nonché sugli emendamenti 3.0.1 e 13.0.1, ove riformulati secondo le indicazioni dello stesso relatore. In merito all'emendamento 9.0.1, osserva che, ad avviso del Governo, la norma deve intendersi già compresa nel testo vigente.

Sui restanti emendamenti si esprime conformemente al relatore.

Con riguardo al parere espresso dal rappresentante del Governo, il senatore MALAN fa presente che sussistono casi concreti in relazione ai quali si è verificata un'interpretazione restrittiva dell'articolo 31 della legge 1° agosto 2002, n. 166. Invita pertanto il sottosegretario Ventucci a considerare la possibilità di esprimere un parere favorevole sull'emendamento 9.0.1.

Inoltre, accogliendo l'invito del relatore e del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 9.2.

Accantonati temporaneamente gli emendamenti riferiti agli articoli precedenti, previa verifica del numero legale, è posto in votazione l'emendamento 5.1, che risulta accolto.

Il senatore KOFLER annuncia il ritiro dell'emendamento 5.0.1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente PASTORE preannuncia l'eventuale sconvocazione della seduta prevista per domani, mercoledì 13 novembre alle ore 8,30, ove la Commissione bilancio, come probabile, non avrà reso per allora il parere richiesto sugli emendamenti al disegno di legge n. 1805 («Conversione in legge del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza»).

La Commissione prende atto.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

In conformità a quanto convenuto all'inizio della seduta, il Presidente annuncia l'integrazione dell'ordine del giorno delle sedute già convocate per domani, mercoledì 13 novembre, alle ore 14,30 e per giovedì 14, alle ore 14,30, con la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 1099 («Disposizioni per la realizzazione di un centro anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti, nel comune di Caravaggio»).

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**212<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*  
PASTORE

*Interviene il ministro per gli affari regionali La Loggia.*

*La seduta inizia alle ore 21,45.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente PASTORE informa la Commissione che le comunicazioni del Ministro dell'interno sugli indirizzi programmatici del proprio Dicastero, previste per la seduta di giovedì 14 novembre alle ore 14,30, non potranno aver luogo per una concomitante riunione del Consiglio dei ministri.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1545) Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 novembre 2002.

Si procede all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il presidente PASTORE dà conto dell'emendamento 5.100, che recepisce la condizione specifica indicata nel parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente, a norma del quale il Governo presenta al Parlamento ogni anno uno o più disegni di legge recanti disposizioni per il trasferimento delle risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dagli articoli 117 e 118 della Costituzione.

Illustra, inoltre, l'emendamento 5.101, volto anch'esso a recepire una condizione indicata nel parere della Commissione bilancio.

Il senatore VILLONE, intervenendo sugli emendamenti al comma 1, osserva che il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, è suscettibile di due possibili svolgimenti. Anzitutto, un'attività esclusiva dell'associazionismo privato che, attraverso mezzi propri, persegue interessi di carattere generale. In secondo luogo, l'attività svolta da associazioni o singoli cittadini con il concorso pubblico. In tale secondo caso, a suo giudizio, sarebbe opportuno prevedere che l'ente pubblico indichi i criteri per la verifica delle modalità con cui sono impiegate le risorse e dei risultati effettivamente conseguiti.

Si riserva, pertanto, di formulare una puntuale proposta di modifica in tal senso.

Il presidente PASTORE, relatore, rileva che laddove siano impegnate risorse pubbliche è comunque previsto il controllo da parte dell'ente pubblico sul loro impiego.

Il senatore MAFFIOLI osserva che quando l'ente pubblico eroga contributi, normalmente dispone una procedura di controllo.

Il ministro LA LOGGIA ritiene che sarebbe preferibile indicare in via generale la possibilità di esercitare un controllo sulle modalità con cui viene perseguito l'interesse generale. Infatti, una proposta limitata all'ipotesi di concorso delle risorse pubbliche, rischia di escludere la possibilità di effettuare verifiche negli altri casi.

Il senatore BASSANINI richiama l'attenzione sulla formulazione dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione che non a caso introduce il concetto di «autonoma iniziativa». È quindi necessario, a suo avviso, osservare la massima cautela nel prefigurare controlli generici sull'attività delle associazioni o dei singoli cittadini. Concorda, invece, sulla proposta del senatore Villone di prevedere la facoltà di indicare criteri di verifica sulla gestione e sui risultati, quando vi sia il concorso delle risorse pubbliche. A suo avviso, tuttavia, sarebbe sufficiente richiamare l'articolo 12 della legge n. 241 del 1990, che stabilisce che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi eco-



nomici di qualunque genere sono subordinate alla predeterminazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

Decaduto l'emendamento 5.28 per l'assenza dei proponenti, l'emendamento 5.4, fatto proprio dal senatore Maffioli in assenza del proponente, è posto in votazione con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo ed è accolto. Gli emendamenti 5.27, 5.26 e 5.29 sono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti.

Il senatore BONGIORNO sottoscrive l'emendamento 5.31 e lo ritira. Viene quindi posto in votazione l'emendamento 5.7, fatto proprio dal senatore Maffioli in assenza del proponente, previo parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo. Risulta accolto.

Il senatore MAFFIOLI sottoscrive l'emendamento 5.5, in assenza del proponente e, considerato il parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione permanente, lo ritira.

Il senatore BASSANINI propone una nuova versione (testo 2) dell'emendamento 5.18, che recepisce la proposta avanzata dal senatore Villone, attraverso il richiamo all'articolo 12 della legge n. 241 del 1990. Detto emendamento, posto in votazione con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto. Restano pertanto preclusi gli emendamenti 5.25 e 5.24. Gli emendamenti 5.11 e 5.13 risultano assorbiti.

Il presidente PASTORE, relatore, informa che il senatore Eufemi ha presentato una riformulazione (testo 2) dell'emendamento 5.6, che recepisce le indicazioni espresse dal ministro LA LOGGIA nella precedente seduta.

Il senatore VILLONE si pronuncia in netto dissenso sull'emendamento 5.6 (testo 2). Osserva che è pacifico in dottrina e in giurisprudenza che le Camere di commercio e le Università sono enti di autonomia funzionale. Peraltro, indicando quegli enti solo per esempio, implicitamente si pone in dubbio l'esistenza di altre autonomie funzionali.

Il ministro LA LOGGIA conviene sull'osservazione del senatore VILLONE secondo la quale non è contestata la natura di enti di autonomia funzionale delle Camere di commercio e delle Università.

Si rimette, quindi, alla Commissione.

Il presidente PASTORE, relatore, condivide anch'egli l'opinione del senatore Villone.

Invita, pertanto, a ritirare l'emendamento 5.6 (testo 2).

Il senatore MAFFIOLI sottoscrive l'emendamento 5.6 (testo 2) e lo ritira, in considerazione dell'unanime avviso circa la natura di ente di autonomia funzionale delle Camere di commercio.

Accolto l'emendamento 5.12 e decaduto l'emendamento 5.30 il ministro LA LOGGIA esprime un parere favorevole sull'emendamento 5.100 e riferisce sul dibattito che si è svolto nella 5<sup>a</sup> Commissione permanente, in sede di espressione del parere. La proposta del Governo di utilizzare lo stesso disegno di legge n. 1545 per autorizzare l'emanazione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri – soluzione assai più spedita della presentazione di disegni di legge ordinari – ha ricevuto obiezioni in ordine alla copertura finanziaria. Non esclude, tuttavia, che in sede di discussione del disegno di legge in Assemblea, si possano individuare altre soluzioni per disciplinare il trasferimento delle risorse alle Regioni e agli enti locali, nella prospettiva di una semplificazione del procedimento.

Il senatore VILLONE rileva che la soluzione indicata dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente e recepita dall'emendamento 5.100 comporterà gravi ritardi nell'attuazione.

L'emendamento 5.100 è quindi posto in votazione ed è accolto in un nuovo testo, che reca correzioni meramente formali (5.100 testo 2). Gli emendamenti 5.8 e 5.23 restano preclusi. L'emendamento 5.19 è dichiarato decaduto, in assenza del proponente.

Intervenendo per esprimere il parere sugli emendamenti soppressivi o sostitutivi del comma 4, il ministro LA LOGGIA fa presente che il testo proposto dal Governo non fa altro che riprodurre una serie di disposizioni già vigenti nell'ordinamento, in particolare quelle di cui all'articolo 3 della legge n. 20 del 1994.

Il senatore BASSANINI sottolinea che le disposizioni citate dal ministro La Loggia devono considerarsi sostanzialmente superate dalle modifiche intervenute sul Titolo V della Parte II della Costituzione, laddove, all'articolo 114, è stata affermata esplicitamente l'autonomia degli enti locali.

Se può convenire sull'opportunità di conservare il primo periodo del comma, che riflette i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, respinge invece la seconda parte, che reintroduce un generico controllo successivo sulla gestione e addirittura sulla sana gestione finanziaria degli enti locali. Si tratta, a suo avviso, di una disposizione di dubbia costituzionalità che reintroduce un meccanismo che la riforma del Titolo V ha inteso superare.

Osserva che negli altri paesi europei il controllo sulla gestione è svolto normalmente da organi interni alla amministrazione e che tale procedura è osservata anche in Italia da parte dei Comuni maggiori e delle

Regioni, che scelgono di adottare una procedura collaborativa per assicurare l'efficacia dell'attività amministrativa.

Ricorda che l'emendamento 5.9, da lui presentato, propone di prevedere la facoltà degli enti interessati di richiedere il controllo sulla gestione da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti, un controllo che, tuttavia, dovrebbe essere demandato a competenze tecniche specifiche e non a personale composto prevalentemente da giuristi, quale è quello della Corte dei conti.

In ogni caso, a suo giudizio, dovrebbe escludersi che il controllo successivo sulla gestione da parte della Corte dei conti possa trasformarsi in uno strumento di pressione verso gli amministratori funzionale al giudizio di responsabilità.

La sua parte politica attribuisce alla questione dei controlli da parte della Corte dei conti un significato particolarmente importante e dunque invita il relatore e il rappresentante del Governo a considerare la possibilità di un accoglimento delle proposte di modifica avanzate.

Il senatore VILLONE condivide le perplessità esposte dal senatore Bassanini, ritenendo che con l'introduzione delle sezioni regionali della Corte dei conti si sia profondamente innovato nel modo di operare di quell'organo.

A suo giudizio, se vi è la necessità di prevedere alcuni limitati controlli, questi dovrebbero essere disciplinati con particolare precisione, evitando una formulazione generica, come quella che compare attualmente nel testo, che rappresenterebbe un danno per tutti gli amministratori.

Osserva inoltre che almeno per la parte che si riferisce all'attività delle Regioni la norma appare palesemente incostituzionale.

Il senatore PASTORE, relatore, osserva che le verifiche compiute dalle sezioni regionali della Corte dei conti, oltre a dimostrare il corretto utilizzo delle risorse che vengono erogate dall'Unione europea, rappresentano uno strumento utile per gli stessi enti locali.

Conviene il ministro LA LOGGIA. Pur apprezzando le osservazioni del senatore Bassanini, ritiene preferibile mantenere il testo originario; manifesta, tuttavia, la disponibilità a individuare prima della discussione in Assemblea una formulazione del secondo periodo del comma 4, condivisa dai Gruppi parlamentari.

Il senatore VILLONE sottoscrive gli emendamenti in votazione di cui è primo firmatario il senatore Bassanini.

Gli emendamenti 5.14, 5.17, 5.10, 5.9 e 5.15, nonché gli emendamenti identici 5.16 e 5.22, con separate votazioni, sono respinti. È, invece, accolto l'emendamento 5.101.

Decaduto l'emendamento 5.21, in assenza del proponente, il presidente PASTORE, relatore, su invito del ministro La Loggia, ritira gli emendamenti 5.2 e 5.3.

Il senatore BASSANINI invita il relatore a non insistere per la votazione dell'emendamento 5.20, che prevede l'impiego di personale della Regione per il controllo da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti. Ribadisce la netta contrarietà della sua parte politica alla reintroduzione di un regime di controlli successivi sulla gestione degli enti locali che sono tradizionalmente concepiti come verifiche sul merito dell'attività di quelle amministrazioni.

Il senatore VILLONE si associa alle considerazioni del senatore Bassanini.

Il senatore PASSIGLI invita il relatore e il rappresentante del Governo a svolgere un'ulteriore riflessione sulla questione dei controlli della Corte dei conti, poiché vi è il rischio, a suo avviso, di caratterizzare la legge in modo diverso da come era stata concepita finora.

Il ministro LA LOGGIA apprezza le argomentazioni svolte dal senatore Bassanini e non esclude che nel prosieguo dell'*iter* si possa giungere a una diversa formulazione del comma 4 dell'articolo 5. Auspica, quindi, la disposizione di un mandato pienamente condiviso dalla Commissione, in cui si dia conto dell'impegno del Governo e del relatore a ricercare una soluzione di equilibrio fra il principio dell'autonomia delle regioni e degli enti locali che, secondo le prospettazioni dei senatori Bassanini e Villone non tollererebbe un controllo successivo sulla gestione da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti, e quello del buon andamento e dell'efficienza della pubblica amministrazione che, al contrario, secondo la proposta del Governo, condivisa dal relatore, ammetterebbe controlli di natura collaborativa, volti a migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa. A tal fine, dichiara la più ampia disponibilità del Governo.

Il presidente PASTORE, relatore, associandosi alla dichiarazione del ministro LA LOGGIA, assicura il suo impegno a ricercare una formulazione largamente condivisa.

Il senatore BASSANINI sottolinea l'importanza politica delle dichiarazioni del ministro La Loggia, alle quali si è associato il relatore. Apprezzando l'impegno politico così espresso, aderisce alla proposta di approvare un mandato a riferire all'Assemblea, ferma restando la necessità di individuare una diversa formulazione del comma 4, in coerenza con il significato del dibattito svolto in Commissione.

Anche il senatore VILLONE esprime apprezzamento per la proposta avanzata dal ministro LA LOGGIA.

L'emendamento 5.20 è, quindi, messo in votazione, e risulta accolto. L'emendamento 5.0.1 è dichiarato decaduto in assenza del proponente.

Si conviene quindi di adottare nel testo da proporre all'Assemblea, per i termini Regione, Provincia, Comune e Città metropolitane, nonché per i termini Consiglio regionale, Giunta regionale e Consiglio delle autonomie, la scrittura con la lettera iniziale maiuscola, conforme al testo della Costituzione.

La Commissione conviene, infine, di conferire al presidente PASTORE e al senatore MAGNALBÒ, relatori, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1545, nel testo risultante dalle modifiche accolte nel corso dell'esame.

*La seduta termina alle ore 23,20.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1281

### Art. 7.

#### 7.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 7.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «trenta» con «sessanta» e  
«novanta» con «centoventi».*

---

#### 7.11

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «entro trenta giorni» con  
le seguenti: «entro quindici giorni» e le parole: «entro novanta giorni»  
con le altre: «entro trenta giorni».*

---

#### 7.12

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) al comma 2, le parole: "almeno dieci giorni" sono sostituite  
dalle seguenti: "almeno cinque giorni».*

---

**7.12 (testo 2)**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) al comma 2, le parole: "almeno dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "almeno cinque giorni lavorativi"».

---

**7.13**

IL RELATORE

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**7.4**TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La conferenza dei servizi non può concludersi favorevolmente in caso di parere negativo di VIA».*

---

**7.2**TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**7.8**

IL GOVERNO

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) al comma 5, in fine, la parola: «pubblica» è sostituita dalle seguenti: «, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità».

---

**7.9/1**

IL RELATORE

*All'emendamento 7.9 sostituire le parole: «sulla base della maggioranza delle posizioni» con le seguenti: «, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede».*

---

**7.9**

IL GOVERNO

*Al comma 1, sostituire il capoverso della lettera e) con il seguente:*

*«6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza».*

*Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) il comma 2 dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 è abrogato».*

---

**7.5**TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

---

**7.15**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:*

*«f) il comma 7 dell'articolo 14-ter è soppresso».*

---



**7.15 (testo 2)**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:*

«f) Al comma 7, sono soppresse le parole da: "e non abbia notificato" fino alla fine del comma».

---

**7.5-bis**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

---

**7.10/1**

IL RELATORE

*All'emendamento 7.10, sopprimere le parole da: «nonché delle eventuali posizioni» a: «conferenza di servizi».*

---

**7.10**

IL GOVERNO

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Il provvedimento finale tiene conto della determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis, nonché delle eventuali posizioni espresse ai sensi del comma 7 dalle amministrazioni che non hanno manifestato la loro volontà in sede di conferenza di servizi. Il provvedimento sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza"».

---

**7.7**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

«g-bis) il procedimento non si conclude favorevolmente qualora il dissenso sia espresso da Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio o dal Ministero dei beni e attività culturali».

---

**Art. 8.****8.16**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera a), capoverso, nel primo periodo, dopo le parole: «entro i termini perentori indicati dall'articolo 14-ter, comma 3,» inserire le seguenti: «, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede» e sopprimere le parole: «sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi».*

---

**8.1**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: «assume in ogni caso» con le seguenti: «può assumere».*

---

**8.5**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: «in ogni caso».*

---

**8.3**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire la parola: «maggioranza» con la seguente: «unanimità».*

---

**8.4**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere il secondo periodo.*

---

**8.6**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), capoverso, ultimo periodo, dopo le parole: «è adottato» inserire le seguenti: «conformemente al parere espresso dal Ministero dell' Ambiente e della tutela del territorio».*

---

**8.7**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed in ogni caso nel rispetto del parere del Ministro per i beni e le attività culturali».*

---

**8.2**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

*"2-bis. La conferenza non si conclude favorevolmente qualora il dissenso sia espresso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio o dal Ministero dei beni e attività culturali"».*

---

**8.11**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al comma 3, le parole da: "paesaggistico-territoriale" fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: "paesaggistica e territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, il procedimento si intende concluso in senso negativo qualora l'amministrazione precedente non richieda, nei successivi trenta giorni, la determinazione di conclusione del procedimento. In tal caso l'amministrazione precedente ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione precedente o quella dissenziente sia un'amministrazione statale; negli altri casi, la comunicazione è data al presidente della regione o ai sindaci. il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale o dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; decorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione di conclusione negativa è esecutiva. In caso di sospensione, la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire a una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta e il procedimento prosegue nelle forme ordinarie"».

---

**8.17**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa: a) al Consiglio dei ministri, se l'amministrazione precedente e quella dissenziente sono entrambe amministrazioni dello Stato; b) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra una amministrazione dello Stato e un'amministrazione regionale; c) alla Conferenza unificata, se il dissenso verte tra un'amministrazione dello Stato e un'amministrazione locale; d) ai competenti organi collegiali esecutivi della Regione o delle amministrazioni locali, quando il dissenso verte tra amministrazioni regionali e locali, o tra amministrazioni locali. Ferma restando la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, il Consiglio dei ministri, le Conferenze predette, o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta, salvo che il rispettivo Presidente, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale

termine per un ulteriore periodo comunque non superiore a trenta giorni. L'istruttoria del procedimento svolto presso il Consiglio dei ministri è assicurato dai competenti uffici della Presidenza del Consiglio».

---

### 8.13

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b) sostituire i nn. 1) e 2) con il seguente:*

«1) le parole da: "rimessa" fino alla fine del comma, sono sostituite con le seguenti: "rimessa al Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione precedente sia un'amministrazione statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli altri organi collegiali deliberano entro i successivi trenta giorni salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia o i sindaci, valutata la complessità dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine per ulteriori trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine il procedimento si intende concluso in senso negativo".».

---

### 8.12

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b), dopo il n. 1) inserire il seguente:*

1-bis) le parole da: «la decisione è rimessa» fino alla fine del comma, sono sostituite con le seguenti: «la conferenza di servizi è sciolta e il procedimento segue nelle forme ordinarie».

---

### 8.8

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b), n. 2) dopo le parole: «Ferma restando» inserire le seguenti: «la necessità di assicurare».*

---

**8.9**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b), n. 3) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che si avvalgono dei competenti uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministero dei beni ed attività culturali e del Ministero della salute».*

---

**8.10**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«c) al comma 4, dopo la parola: «regione», sono aggiunte le seguenti: «provincia o comune competenti per territorio» e, dopo le parole: «giunta regionale» sono aggiunte le seguenti: «provinciale o del Sindaco».

---

**8.14/1**

IL RELATORE

*All'emendamento 8.14, capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: «di competenza dello Stato», inserire le seguenti: «ai sensi degli articoli 117, secondo comma e 118 della Costituzione»,».*

---

**8.14**

IL GOVERNO

*Al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera:*

*b-bis) il comma 4 è sostituito dai seguenti commi:*

«4. Ferme restando le ipotesi di cui al comma 3, se l'amministrazione precedente è una amministrazione statale in relazione a una materia di competenza dello Stato, qualora il motivato dissenso sia espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di competenza regionale ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, la determinazione sostitutiva è rimessa al Consiglio dei ministri, sentito l'organo collegiale esecutivo della regione o provincia autonoma dissenziente. A tal fine, la suddetta determinazione è adottata con l'intervento del presidente della giunta della regione o provincia autonoma

interessata, al quale è inviata la comunicazione di invito a partecipare, senza diritto di voto, alla riunione. La stessa procedura si applica nel caso in cui, oltre alla regione, una amministrazione statale abbia manifestato il proprio dissenso nel corso del procedimento.

4-bis. Ferme restando le ipotesi di cui al comma 3, se l'amministrazione procedente non è un'amministrazione statale, qualora il motivato dissenso sia espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie, di competenza regionale ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della costituzione, la decisione è rimessa all'organo collegiale esecutivo della regione o della provincia autonoma.

---

#### **8.14 (testo 2)/7**

TURRONI

*All'emendamento 8.14 (testo 2) capoverso b-bis, al comma 4 sostituire il primo periodo con il seguente:*

«Ferme restando le ipotesi di cui al comma 3, se l'amministrazione procedente è una amministrazione statale in relazione a una materia di competenza dello Stato, ai sensi degli articoli 117, secondo comma, e 118 della Costituzione, o a progetti che interessano il territorio di più Regioni, qualora il motivato dissenso sia espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di competenza regionale ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, la determinazione sostitutiva è adottata ad unanimità con l'intervento dei presidenti delle giunte delle regioni o province autonome interessate, ai quali è inviata la comunicazione di invito a partecipare alla riunione».

---

#### **8.14 (testo 2)/4**

IL RELATORE

*All'emendamento 8.14 (testo 2) b-bis), al comma 4, sopprimere le parole: «o a progetti che interessano il territorio di più Regioni».*

---

**8.14 (testo 2)/10**

GUBERT

*All'emendamento 8.14 (testo 2) capoverso b-bis, comma 4, sopprimere al nuovo comma 4 le seguenti parole: «o da una provincia autonoma», «o provincia autonoma», «o della provincia autonoma».*

---

**8.14 (testo 2)/1**

BETTA, MICHELINI

*All'emendamento 8.14 (testo 2) capoverso b-bis) al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «o da una provincia autonoma», «o della provincia autonoma».*

---

**8.14 (testo 2)/5**

IL RELATORE

*All'emendamento 8.14 (testo 2) capoverso b-bis, al comma 4-bis, sostituire le parole: «qualora il motivato dissenso sia espresso» con le seguenti: «o comunque si verta in materia di competenza di».*

---

**8.14 (testo 2)/2**

BETTA, MICHELINI

*All'emendamento 8.14 (testo 2) b-bis) al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «o provincia autonoma».*

---

**8.14 (testo 2)/3**

BETTA, MICHELINI

**8.14 (testo 2)/8**

GUBERT

*All'emendamento 8.14 (testo 2), sopprimere al nuovo comma 4-bis, le seguenti parole: «o da una provincia autonoma», «o della provincia autonoma».*

---



**8.14 (testo 2)/6**

IL RELATORE

*All'emendamento 8.14 (testo 2) capoverso b-bis, al comma 4-bis, sostituire le parole: «o, se l'amministrazione precedente è un ente locale, può essere rimessa al Consiglio dei ministri, con le modalità di cui al comma 4» con le seguenti: «tenendo conto dei risultati di una conferenza dei servizi tra le amministrazioni interessate, convocata nelle forme previste dalla legge regionale».*

---

**8.14 (testo 2)/9**

TURRONI

*All'emendamento 8.14 (testo 2) capoverso b-bis, al comma 4-bis, alla fine sostituire le parole: «rimessa al Consiglio dei ministri con le modalità di cui al comma 4», con le seguenti: «adottata ad unanimità con l'intervento dei sindaci dei comuni interessati, ai quali è inviata la comunicazione di invito a partecipare alla riunione».*

---

**8.14 (testo 2)**

IL GOVERNO

*Al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera:*

*b-bis) il comma 4 è sostituito dai seguenti commi:*

«4. Ferme restando le ipotesi di cui al comma 3, se l'amministrazione precedente è una amministrazione statale in relazione a una materia di competenza dello Stato, ai sensi degli articoli 117, secondo comma, e 118 della Costituzione, o a progetti che interessano il territorio di più Regioni, qualora il motivato dissenso sia espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di competenza regionale ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, la determinazione sostitutiva è rimessa al Consiglio dei ministri, sentito l'organo collegiale esecutivo della regione o provincia autonoma dissenziente. A tal fine, la suddetta determinazione è adottata con l'intervento del presidente della giunta della regione o provincia autonoma interessata, al quale è inviata la comunicazione di invito a partecipare, senza diritto di voto, alla riunione. La stessa procedura si applica nel caso in cui, oltre alla regione, una amministrazione statale abbia manifestato il proprio dissenso nel corso del procedimento.

*4-bis. Ferme restando le ipotesi di cui al comma 3, se l'amministrazione precedente non è un'amministrazione statale, qualora il motivato dissenso sia espresso da una regione o da una provincia autonoma in una*

delle materie, di competenza regionale ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della costituzione, la decisione è rimessa all'organo collegiale esecutivo della regione o della provincia autonoma o, se, l'amministrazione precedente è un ente locale, può essere rimessa al Consiglio dei ministri con le modalità di cui al comma 4.

---

#### **8.14 (testo 3)/2**

TURRONI

*All'emendamento 8.14 (testo 3), capoverso, lettera b), sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesagistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall'amministrazione precedente, entro 10 giorni: *a)* al Consiglio dei ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; *b)* in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale al Consiglio dei ministri sentita la Conferenza Stato-regioni; *c)* in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali al Consiglio dei ministri sentita la Conferenza unificata. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni».

---

#### **8.14 (testo 3)/1**

TURRONI

*All'emendamento 8.14 (testo 3), sopprimere il comma 3-bis.*

---

#### **8.14 (testo 3)/3**

TURRONI

*All'emendamento 8.14 (testo 3), sopprimere il comma 3-ter.*

---

**8.14 (testo 3)/5**

IL RELATORE

*All'emendamento 8.14 (testo 3), nel comma 3-ter, aggiungere, in fine, le parole: «, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla Giunta regionale competente, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, che delibera con la partecipazione del Presidente della regione interessata».*

---

**8.14 (testo 3)/5 (testo 2)**

IL RELATORE

*All'emendamento 8.14 (testo 3), nel comma 3-ter, aggiungere, in fine, le parole: «, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, che delibera con la partecipazione del Presidente della regione interessata».*

---

**8.14 (testo 3)/4**

TURRONI

*All'emendamento 8.14 (testo 3), sostituire il capoverso lettera b-bis) con il seguente:*

«b-bis) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "con l'intervento del" sono sostituite con le seguenti: "sentito il »,

b) la parola "senza" è sostituita con la seguente: "con"».

---

**8.14 (testo 3)**

IL GOVERNO

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:*

«b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesagistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall'amministrazione precedente, entro 10 giorni: a) al Consiglio dei ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza Stato-regioni, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

3-bis. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa dall'amministrazione precedente, entro dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la competenza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, è rimessa, al Consiglio dei Ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni.

3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell'articolo 117, comma ottavo, della Costituzione, anche attraverso l'individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso".

b-bis) Il comma 4 è soppresso».

---

**8.15/1**

IL RELATORE

*All'emendamento 8.15 sostituire le parole: «sentita la Conferenza» con le parole: «d'intesa con la Conferenza».*

---

**8.15/1 (testo 2)**

IL RELATORE

*All'emendamento 8.15 dopo le parole: «sentita la Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» inserire le seguenti parole: «ovvero previa intesa in sede di Conferenza unificata quando non si tratta di decisioni riguardanti il Consiglio dei ministri».*

---

**8.15**

IL GOVERNO

*Al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:*

*«c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:*

*"5-bis). Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le linee guida per l'applicazione delle disposizioni generali e speciali in materia di conferenza di servizi».*

---

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1805

al testo del decreto-legge

### Art. 1.

#### 1.1

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 1 – 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005"».*

---

### Art. 2.

#### 2.1

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. – 1. Fino all'entrata in vigore di una disciplina organica del diritto al lavoro dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e comunque in via transitoria fino al 31 dicembre 2003, i datori di lavoro pubblici e privati computano nelle quote obbligatorie di riserva di cui alla citata legge tutti i lavoratori già occupati in base alla previgente normativa in materia di collocamento obbligatorio e mantenuti in servizio per effetto delle disposizioni di cui alla citata legge n. 68 del 1999. L'articolo 11, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, è abrogato».

---

**2.0.1**

THALER, KOFLER, PETERLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Proroga del termine in materia di acconto IRPEF e IRPEG)*

1. Il termine del 30 novembre 2002 previsto per il versamento dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è prorogato al 9 dicembre 2002».

---

**2.0.2**

THALER, KOFLER, PETERLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Proroga del termine in materia di teleriscaldamento)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003».

*Conseguentemente all'onere derivante, determinato in 10,32 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».*

---

**2.0.3**

THALER, KOFLER, PETERLINI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art.2-bis.**

*(Proroga del termine in materia di teleriscaldamento)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003».

*Conseguentemente all'onere derivante, determinato in 5,16 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.*

---

**Art. 3.****3.1**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Nella legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 122, comma 1, le parole: "e per un periodo non superiore a due anni« sono sostituite dalle seguenti: »e comunque fino al 31 dicembre 2004"».*

---



**3.0.1**

BOSCETTO, MALAN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art.3-bis.**

*(Interventi ambientali)*

1. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo di rifiuti urbani", il termine "3 anni" è sostituito dal seguente: "4 anni"».

---

**3.0.1 (testo 2)**

BOSCETTO, MALAN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art.3-bis.**

*(Interventi ambientali)*

1. Il Governo è autorizzato a modificare in "quattro anni" il termine di tre anni previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo di rifiuti urbani"».

---

**Art. 5.****5.1**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo le parole: «All'articolo 80, comma 1,», inserire la seguente: «alinea,»*

---

**5.0.1**

THALER, KOFLER, PETERLINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Proroghe in materia di detenzione delle partecipazioni di controllo)*

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, apportare le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".

*b)* al comma 2, la parola: "quadriennale" è sostituita dalla seguente: "quinquennale"».

---

**5.0.2**

THALER, KOFLER, PETERLINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Proroghe in materia di adeguamento degli statuti delle fondazioni)*

1. Al comma 14 dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n.448 le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "120 giorni"».

---

**Art. 6.****6.0.1**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni relative all'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna)*

1. Nelle more del riordino, previsto dall'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266, finalizzato alla sua trasformazione in Istituto Nazionale della Montagna, da sottoporre alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il collegio dei revisori dell'Istituto in funzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge è prorogato nella sua attuale composizione fino all'insediamento del nuovo collegio costituito secondo il nuovo ordinamento. Gli altri organi dell'Istituto decadono entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge».

**Art. 7.****7.2**

MONTI, MORO, CHINCARINI, PEDRAZZINI, STIFFONI, PIROVANO

*Sopprimere l'articolo.*

**7.1**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 7. – 1. Nel decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, all'articolo 1, comma 1, le parole: "sono ulteriormente prorogati di un anno con scadenza improrogabile al

30 ottobre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003"».

---

### **7.0.1**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Anticipazione del termine previsto per l'adeguamento degli edifici scolastici agli interventi di sicurezza)*

1. All'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003"».

---

#### **Art. 8.**

### **8.2**

THALER, KOFLER, PETERLINI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **8.1**

IL RELATORE

*Al comma 2, sostituire le parole: «mediante proiezione degli stanziamenti iscritti» con le seguenti: «mediante riduzione della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto» e dopo le parole: «unità previsionale», inserire le seguenti: «di base».*

---

**Art. 9.**

**9.3**

THALER, KOFLER, PETERLINI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**9.1**

IL RELATORE

*Nella rubrica, dopo le parole: «servizio ferroviario di interesse», aggiungere le seguenti: «regionale e locale».*

---

**9.2**

BOSCETTO, MALAN

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il periodo transitorio di affidamento, da parte delle regioni, della gestione dei servizi, fissato al 31 dicembre 2003 dal comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, già prorogabile per un biennio, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è prorogabile di ulteriori 6 anni.».

---

**9.0.1**

MALAN

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

Al comma 1 dell'articolo 31 (Disposizioni in materia di impianti a fune) della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo le parole "regionali o di

enti locali", aggiungere le seguenti: ", nonché quelli ricompresi nell'elenco di cui alla delibera della Giunta Regionale del Piemonte n. 1-6429 del 25 giugno 2002 delle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali 'Torino 2006' ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285,"».

---

## **Art. 10.**

### **10.1**

PEDRAZZINI, PIROVANO, STIFFONI

*Al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 1° agosto 2002, n. 168», inserire le seguenti: «nonché le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9».*

---

### **10.0.1**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Proroga del termine per l'adozione del testo unico delle disposizioni in materia di tutela della minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia)*

1. Il termine previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2002, n. 137, è prorogato al 30 giugno 2003».

---

**10.0.2**

RONCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Unioni nazionali dei produttori)*

1. Il finanziamento di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 2001, n. 122, è esteso agli anni 2003 e 2004 per un importo annuale di 7,5 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499».

---

**Art. 11.****11.2**

MONTI, MORO, PEDRAZZINI, CHINCARINI, STIFFONI, PIROVANO

**11.3**

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI

*Sopprimere l'articolo.*

**11.1**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «All'articolo 2, comma 1, primo capoverso» con le seguenti: «Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 2, comma 1».*

---

**Art. 12.**

**12.1**

ZANCAN, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,  
TURRONI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**Art. 13.**

**13.1**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo le parole: «All'articolo 9», inserire le seguenti: «,  
comma 1,».*

---

**13.0.1**

MAGNALBÒ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

*(Proroga termini e modifiche al decreto legislativo 11 novembre 1999,  
n. 152)*

1. I termini di cui all'articolo 62, comma 11, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, relativi agli scarichi esistenti, ancorchè non autorizzati, sono prorogati di due anni.

2. All'articolo 62 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, dopo il comma 11 inserire il seguente comma: "11-bis. Tempi e modalità di adeguamento di cui al presente decreto possono altresì essere definiti con apposito accordo di programma stipulato con in Ministeri dell'ambiente, delle attività produttive, della sanità e con l'intesa della Conferenza Stato-Regioni".».

---



**13.0.1 (testo 2)**

MAGNALBÒ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

*(Proroga termini e modifiche al decreto legislativo  
11 novembre 1999, n. 152)*

1. I termini di cui all'articolo 62, comma 11, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, relativi agli scarichi esistenti, ancorché non autorizzati, sono prorogati fino a un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge.

2. All'articolo 62 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, dopo il comma 11 inserire il seguente comma: "11-bis. Tempi e modalità di adeguamento di cui al presente decreto possono altresì essere definiti con apposito accordo di programma stipulato con in Ministeri dell'ambiente, delle attività produttive, della sanità e con l'intesa della Conferenza Stato-Regioni".».

---

**13.0.2**

MAGNALBÒ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

*(Proroga di termini in materia di espropriazione per pubblica utilità  
dettati dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327)*

Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 è prorogato al 1° gennaio 2004».

---

**13.0.3**

MAGNALBÒ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

*(Proroga del termine in materia di distribuzione del gas naturale dettato dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164)*

Il termine di cui all'articolo 15, comma 10-bis del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 è prorogato da due a quattro anni».

---

**13.0.4**

MAGNALBÒ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

*(Differimento di termini in materia di metanizzazione del Mezzogiorno di cui alla legge 30 novembre 1998, n. 416)*

I termini per la presentazione al Ministero delle attività produttive della documentazione finale di spesa e della documentazione di collaudo dettati dall'articolo 1, commi 1, 2 e 4 della legge 30 novembre 1998, n. 416 sono differiti al 31 dicembre 2003».

---

**13.0.100**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

1. All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, il comma 5, già sostituito dall'articolo 26, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, è sostituito dal seguente: "5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali,

le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2003, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2003. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano:

*a)* ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 31 dicembre 2002, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;

*b)* ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che inizino l'attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione"».

---

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1545****Art. 5.****5.28**

PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE

*Al comma 1, dopo le parole: «secondo le rispettive competenze», inserire la seguente: «legislative».*

---

**5.4**

EUFEMI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «provvedono a conferire le funzioni amministrative», inserire le seguenti: «da loro».*

---

**5.27**

TURRONI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «attribuendo» fino a: «l'unità di esercizio» con le seguenti: «attribuendole a comuni, province e città metropolitane ad esclusione di quelle che per ragioni naturali, fisiche e ambientali di ecosistema debbono essere riservata allo Stato o alle regioni medesime».*

*Conseguentemente all'ultimo periodo sostituire le parole: «ai comuni» con le seguenti: «alle Regioni».*

---

**5.26**

TURRONI

*Al comma 1, sostituire le parole: «di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio» con le seguenti: «che per ragioni naturali, fisiche e ambientali di ecosistema, debbono essere affrontate e gestite unitariamente».*

---

**5.29**

PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE

*Al comma 1, sopprimere le parole: «per motivi di buon andamento, efficienza o efficacia dell'azione amministrativa ovvero per motivi funzionali o economici o per esigenze di programmazione o di omogeneità territoriale».*

---

**5.31**

MAGNALBÒ

*Al comma 1, sostituire le parole: «tenendo conto delle» con le seguenti: «salvaguardando le».*

---

**5.7**

EUFEMI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «tenendo conto», inserire le seguenti: «anche ai fini dell'assegnazione di ulteriori funzioni».*

---

**5.5**

EUFEMI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «enti di autonomia funzionale», inserire le seguenti: «cui sono assegnate ulteriori funzioni secondo gli stessi criteri».*

---

**5.18**

BASSANINI, VITALI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «e favorendo», fino alle parole: «principio di sussidiarietà», con le seguenti: «. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.».*

---

**5.18 (testo 2)**

BASSANINI, VITALI, VILLONE

*Al comma 1, sostituire le parole da: «e favorendo», fino alle parole: «principio di sussidiarietà», con le seguenti: «. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.».*

---

**5.25**

TURRONI

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «e favorendo,» fino a: «o singoli cittadini».*

---

**5.24**

TURRONI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «altresì,» fino a: «associazioni o singoli» con le seguenti: «la partecipazione dei».*

---

**5.11**

BASSANINI, VITALI

*Al comma 1, sostituire le parole «lo svolgimento di attività amministrative» con le seguenti: «lo svolgimento di attività».*

---

**5.13**

BASSANINI

*Al comma 1, sostituire le parole: «lo svolgimento di attività amministrative» con le seguenti «l'autonoma iniziativa per lo svolgimento di attività».*

---

**5.6**

EUFEMI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «attività amministrative di interesse generale da parte di», inserire le seguenti: «Camere di commercio».*

---

**5.6 (testo 2)**

EUFEMI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «degli enti di autonomia funzionale», inserire le seguenti: «, quali università e Camere di commercio,».*

---

**5.12**

BASSANINI, VITALI

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «Tutte le altre funzioni» aggiungere le parole «amministrative».*

---

**5.30**

PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato procede progressivamente, e comunque entro il termine massimo di un anno, al conferimento delle funzioni amministrative a regioni, province autonome ed enti locali a mezzo di decreti deliberati dal Consiglio dei ministri ed emanati nella forma del decreto del Presidente della Repubblica. Gli schemi di decreto sono trasmessi alla Conferenza unificata Stato-Regioni Città Autonomie e successivamente alla Commissione par-

lamentare per le questioni regionali, per il parere da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, il Governo può emanare i decreti anche in assenza del parere.».

---

### **5.100**

PASTORE, *relatore*

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato avvia il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dagli articoli 117 e 118 della Costituzione. A tal fine, sulla base degli accordi con le Regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali, presenta al Parlamento ogni anno uno o più disegni di legge recanti disposizioni per il trasferimento delle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dagli articoli 117 e 118 della Costituzione. Ciascuno dei predetti disegni di legge deve essere corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti alle Regioni, con l'indicazione della quantificazione e della ripartizione dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative, e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni devolute. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione».

---

### **5.100 (testo 2)**

PASTORE, *relatore*

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato avvia il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dagli articoli 117 e 118 della Costituzione. A tal fine, sulla base degli accordi con le Regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali, presenta al Parlamento ogni anno uno o più disegni di legge recanti disposizioni per il trasferimento delle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dagli articoli 117 e



118 della Costituzione. Ciascuno dei predetti disegni di legge deve essere corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, con l'indicazione della quantificazione e della ripartizione dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni devolute. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione».

---

**5.8**

KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

*Al comma 2, dopo le parole: «Consiglio dei ministri», inserire le seguenti: «da emanarsi entro un anno».*

---

**5.23**

TURRONI

*Al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: «sono trasmessi» aggiungere le seguenti «alle Commissioni affari costituzionali e».*

---

**5.19**

GRILLOTTI

*Sopprimere i commi 4, 5 e 6.*

---

**5.14**

BASSANINI, VITALI

*Sopprimere il comma 4.*

---

**5.17**

BASSANINI, VITALI

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: «anche».*

---

**5.10**

BASSANINI, VITALI

*Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.*

---

**5.9**

BASSANINI

*Al comma 4, secondo periodo, prima della parola: «verificano» inserire le seguenti: «, ove lo richiedano gli enti interessati.».*

---

**5.15**

BASSANINI, VITALI

*Sopprimere il comma 5.*

---

**5.16**

BASSANINI, VITALI

**5.22**

TURRONI

*Sopprimere il comma 6.*

---

**5.101**PASTORE, *relatore*

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «sono integrate», con le parole: « possono essere integrate».*

---

**5.21**

TURRONI

*Al comma 6, primo periodo, sopprimere la parola «aziendalistiche».*

---

**5.2**PASTORE, *relatore*

*Al comma 6, dopo la parola: «contabili», inserire le seguenti: «e che non versino in situazioni di incompatibilità quali definite dallo statuto o da legge regionale».*

---

**5.3**PASTORE, *relatore*

*Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Lo statuto o la legge regionale individua, fissandone un termine, i casi di incapacità dei medesimi ad assumere o comunque svolgere determinate attività pubbliche e private, anche di rappresentanza politica, dopo la cessazione del mandato.».*

---

**5.20**PASTORE, *relatore*

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella prima applicazione delle presenti disposizioni, ciascuna sezione regionale di controllo, previe intese con la regione, può avvalersi di personale della regione sino ad un massimo di dieci unità, il cui trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.».*

---

**5.0.1**

GRILLOTTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Prima attuazione dell'articolo 119 della Costituzione)*

1. In attesa dell'approvazione della legge dello Stato contenente i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, le regioni devono rispettare nell'interesse della finanza pubblica, oltre ai principi desumibili dalla Costituzione e dall'ordinamento comunitario, la razionalità, la coerenza e l'omogeneità del sistema tributario nel suo complesso, la semplificazione del sistema stesso e degli adempimenti dei contribuenti, la limitazione di quelle agevolazioni relative ai tributi propri che risultino gravemente lesive della concorrenza, nonché l'autonomia finanziaria degli enti locali.

2. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni esercitano l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa nel rispetto degli equilibri di bilancio.

3. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio dei comuni, delle province, delle città metropolitane e della regione, in relazione al rispetto del patto di stabilità interno e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi regionali di principio e di programma, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali.

4. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alla sezione regionale di controllo ai fini della regolare gestione finanziaria, del funzionamento dei controlli interni e dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri nelle materie di cui all'articolo 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

5. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono integrate da un componente designato dal Consiglio regionale e da due componenti designati dal Consiglio delle autonomie locali; ove il Consiglio delle autonomie locali non sia stato ancora istituito tale componente è designata dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle Associazioni rappresentative dei comuni e delle province a livello regionale. Tali componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, siano particolarmente esperte nelle norme aziendalistiche, economiche, finanziarie e contabili. Durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Il loro status è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della

Corte dei conti. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8/7/1977, n. 385.

6. È soppressa ogni altra forma di controllo dei bilanci e della contabilità dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, fatto salvo il controllo finanziario interno esercitato dal collegio dei revisori dei conti.

7. In seguito all'abrogazione dell'articolo 130 della Costituzione, è rimessa all'autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali la disciplina dei controlli interni e degli interventi sostitutivi in caso di inerzia dell'amministrazione, salvo il potere del Governo previsto dall'articolo 120, comma 2, della Costituzione.

---

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2002

**148<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1713-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, recante misure urgenti per razionalizzare l'amministrazione della giustizia,** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 7 novembre scorso.

Il senatore FASSONE sottolinea che l'introduzione nell'articolo 6 del comma 1-*ter*, a termini del quale il piano straordinario che sarà predisposto dal Ministro della giustizia per il potenziamento del settore penitenziario non è soggetto all'applicazione dell'articolo 14 della legge n. 109 del 1994 – concernente la programmazione triennale dei lavori pubblici – determina conseguenze di notevole gravità.

Condivide tali considerazioni il senatore CAVALLARO il quale, dopo aver osservato che tale aspetto è oggetto di un suo emendamento soppressivo, fa altresì rilevare la difficile lettura a cui hanno dato luogo le modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 8, circa le nuove funzioni di protezione e vigilanza affidate al Corpo di polizia penitenziaria, per l'indeterminatezza del riferimento alle «persone appartenenti all'amministrazione centrale della giustizia».

Il senatore CENTARO difende, invece, le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, sia sottolineandone gli aspetti positivi per

quanto attiene alla conseguente velocizzazione delle procedure di espletamento del piano straordinario in materia di penitenziaria, sia mettendo in rilievo che i nuovi compiti attribuiti al Corpo di polizia penitenziaria rappresentano un punto di mediazione condivisibile anche in considerazione delle funzioni fino ad oggi svolte dal Corpo stesso.

Atteso il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, il seguito dell'esame è poi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

#### **149<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente  
Antonino CARUSO*

*Interviene il Ministro della giustizia Castelli.*

*La seduta inizia alle ore 21.*

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1713-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, recante misure urgenti per razionalizzare l'amministrazione della giustizia,** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

Il senatore Luigi BOBBIO sollecita l'approvazione dell'articolo 8 del decreto-legge di cui si propone la conversione, nel testo approvato dalla Camera dei deputati e chiarisce – tra l'altro – che avuto riguardo alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo stesso, nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, la lettera in questione, nel menzionare le «persone appartenenti all'amministrazione centrale della giustizia» intende senz'altro far riferimento al Ministro della giustizia, nonché ai magistrati che svolgono funzioni all'interno del Ministero; per gli altri magistrati che svolgono funzioni giurisdizionali, resta ferma la normativa vigente.

Il senatore MARITATI non ritiene di poter condividere la scelta di affidare al Corpo di polizia penitenziaria le nuove funzioni ad esso attribuite dall'articolo 8 del decreto-legge, considerato che anche nel corso dei

sopralluoghi svolti sul sistema penitenziario dalla Commissione giustizia, si è delineata con chiarezza la carenza numerica di tale personale al fine dello svolgimento delle funzioni istituzionali. Ciò considerato, così come considerando che i servizi di protezione e di vigilanza sono già egregiamente svolti da altre forze, quali l'Arma dei carabinieri, la Polizia di Stato e il Corpo della guardia di finanza che hanno acquisito notevole specializzazione al riguardo, ribadisce il proprio dissenso sull'articolo 8 e sollecita l'approvazione degli emendamenti ad esso relativi.

Inoltre, l'oratore si associa alle considerazioni del senatore Fassone in merito alla assoluta inopportunità di sottrarre il piano straordinario pluriennale di interventi per il potenziamento del settore penitenziario dall'applicazione dell'articolo 14 della «legge Merloni» mettendo in rilievo le conseguenze pericolosissime – che l'esperienza ha registrato – in tutti i casi in cui si è proceduto a costruire penitenziari senza un adeguato raccordo con le esigenze strutturali della realtà locale.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il Presidente Antonino CARUSO, svolgendo funzioni di relatore in sostituzione del relatore designato, senatore Bucciero, rinuncia alla replica.

Il ministro CASTELLI sollecita l'approvazione senza ulteriori modifiche del decreto-legge di cui si propone la conversione, segnalandone altresì la scadenza imminente. Per quanto riguarda, poi, i compiti di protezione e vigilanza affidati alla polizia penitenziaria essi rappresentano il giusto riconoscimento dell'accresciuta professionalità che si registra all'interno di tale Corpo e che a buon diritto va premiata. Preannunzia, infine, parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il PRESIDENTE-relatore si associa al parere del Governo e avverte che la Commissione discuterà e delibererà soltanto sulle modificazioni apportate dalla Camera, salva la votazione finale. Gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge come modificato.

Il senatore CALVI fa proprio e rinuncia ad illustrare l'emendamento 6.1.

Il PRESIDENTE constata la presenza del numero legale.

Messo in votazione l'emendamento 6.1 viene respinto.

L'emendamento 6.2 è dichiarato improponibile ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento.

Sull'emendamento 6.3 il senatore FASSONE dichiara il voto favorevole sia richiamandosi all'inutilità di prevedere un ulteriore piano straordinario in materia penitenziaria dopo che già la legge finanziaria per il



2001 (n. 388 del 2000) aveva predisposto a favore del Ministro della giustizia rilevanti strumenti per gestire le infrastrutture penitenziarie, anche mediante apposite appostazioni di bilancio, sia tornando a prefigurare gli effetti del tutto negativi che si determineranno a seguito della sottrazione di tale attività ai requisiti di cui all'articolo 14 della «legge Merloni».

L'emendamento 6.3, di contenuto identico all'emendamento 6.4, messo in votazione è respinto.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3.

L'emendamento 8.4 è dichiarato decaduto per l'assenza del relatore.

Senza discussione la Commissione conferisce, quindi, mandato al relatore Bucciero a riferire favorevolmente sul provvedimento in titolo, autorizzandolo a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

*La seduta termina alle ore 21,35.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1713-B

### Art. 6.

#### 6.1

CAVALLARO

*Al comma 1 sopprimere le parole: «sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».*

---

#### 6.2

CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «parere» aggiungere la seguente: «vincolante».*

---

#### 6.3

CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Sopprimere il comma 1-ter.*

---

#### 6.4

CAVALLARO

*Sopprimere il comma 1-ter.*

---

**Art. 8.**

**8.1**

CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Sopprimere l'articolo.*

---

**8.2**

CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1 sopprimere la lettera b).*

---

**8.3**

CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, alla lettera b) ivi richiamata, sostituire le parole: «alle persone» con le seguenti: «del personale».*

---

**8.4**

RUVOLO

*Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «tenuto conto, anche nel territorio, della presenza del fenomeno della criminalità organizzata».*

---

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2002

**78<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***PROVERA**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza dell'Ufficio di collegamento interforze di polizia in Albania: il dottor Giovanni Santoro, Capo Ufficio; il colonnello Franco Papi, della Guardia di Finanza; il maggiore Maurilio Liore, dell'Arma dei Carabinieri.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sul Patto di stabilità per l'Europa del Sud-Est: audizione dei dirigenti dell'Ufficio di collegamento interforze di polizia in Albania**

Il presidente PROVERA rivolge un cordiale benvenuto agli auditi, ringraziandoli per la pronta disponibilità.

Interviene quindi il dottor SANTORO, il quale richiama brevemente le origini dell'Ufficio da lui diretto, che nasce dall'Accordo bilaterale italo-albanese del 13 febbraio 2001, alla stregua del quale fu fissata la conclusione della precedente Missione interforze di polizia al 31 dicembre di quello stesso anno. La nuova iniziativa, avviata il 1° gennaio di quest'anno, ha ripreso in parte i compiti della pregressa Missione, con alcune significative modifiche ed integrazioni.

In sintesi, si è passati da una prevalenza dei compiti di addestramento e formazione ad un assetto nel quale l'impegno è largamente concentrato sulle attività operative, benché restino tuttora aperte una serie di iniziative nel campo della formazione.

Le attività di tipo operativo spaziano dalla investigazione sul campo, alla ricerca dei latitanti in funzione della prevenzione del crimine; l'impegno è concentrato essenzialmente nel contrasto ai traffici gestiti dalla criminalità organizzata. Al fine di un più efficiente riparto delle risorse ope-

relative, sono stati enucleati tre distinti settori: quello della lotta al traffico degli stupefacenti; quello della ricerca dei latitanti, dei reati contro la persona e del traffico dei clandestini; quello, infine, del traffico dei autoveicoli rubati e dell'individuazione dei gommoni utilizzati nelle attività illecite.

In tali settori, oltre a fornire assistenza alle forze di polizia albanesi, l'Ufficio interforze svolge attività investigativa, anche sulla base di informazioni provenienti dall'Italia.

Il grado di collaborazione della polizia albanese è ormai soddisfacente. In proposito, una vera e propria svolta si è determinata lo scorso mese di agosto, allorché fu varato un piano di contrasto ai traffici clandestini che condusse nell'arco di circa quindici giorni ad una serie di importanti risultati, dal sequestro di nove gommoni a quello di numerosi distributori di carburante e installazioni alberghiere coinvolte nei traffici.

In esito a tali iniziative, le attività illegali effettuate mediante l'utilizzo di gommoni sono praticamente cessate. È probabilmente prematuro cercare una spiegazione compiuta di ciò, ma si può senz'altro ascriverne il merito in buona parte alla nuova legge albanese, adottata con l'assistenza giuridica italiana, che per la prima volta ha consentito l'acquisizione pressoché immediata alla polizia albanese dei gommoni sequestrati, laddove in precedenza finivano spesso per essere recuperati dalle organizzazioni criminali.

Nel contempo, vi è stato un maggior rigore nell'applicazione delle misure detentive a carico dei responsabili dei traffici.

Nel prendere atto della portata dei risultati finora raggiunti, non si deve peraltro trascurare come traffici siano con ogni verosimiglianza tuttora in atto, con un maggior ricorso ad altri canali e meccanismi, come l'utilizzo dei veicoli commerciali, previa acquisizione di documenti falsi da parte dei clandestini.

Il colonnello PAPI ricorda come unità della Guardia di Finanza italiana siano presenti in Albania sin dal 1997. Attualmente, il Corpo, cessata la Missione interforze di polizia, può contare in territorio albanese su trentadue unità, delle quali venti sono dislocate a Durazzo e dodici nell'isola di Saseno; in precedenza, gli effettivi raggiungevano le sessanta unità.

Per le attività operative, sono impegnate da parte italiana tre motovedette veloci e due gommoni. La polizia locale dispone invece di quattro unità navali fornite dall'Italia, di tre motoscafi e di venti-venticinque gommoni sequestrati ai trafficanti.

Dopo aver fatto presente come a partire dal mese di agosto sia del tutto cessato il traffico svolto mediante l'utilizzo dei gommoni, sottolinea che continuano tuttavia le azioni di pattugliamento da parte delle unità italiane, in collaborazione con la polizia albanese.

Lo stallo negli sbarchi clandestini è il frutto anche dell'impegno delle forze di polizia italiane nel contrasto delle partenze dei gommoni dei trafficanti dalle coste albanesi; va peraltro considerato come le organizzazioni criminali abbiano recentemente dovuto accusare massicci sequestri, e

quindi stiano verosimilmente cercando di ricostituire un livello operativo minimo. Occorre inoltre sottolineare l'impulso assicurato dal Governo albanese, in particolare dal Ministro dell'ordine pubblico, alle attività della polizia.

Da ultimo, non va trascurato il fenomeno della diversificazione delle rotte del traffico dei clandestini, che avviene sempre di più attraverso i veicoli commerciali ordinari previa acquisizione di documenti e visti falsi, o con l'utilizzo di documenti autentici ma di provenienza furtiva.

Dall'inizio della Missione interforze di polizia, nel 1997, il bilancio è di circa novanta gommoni sequestrati, fra le centotrenta e le centoquaranta persone arrestate e 35 mila clandestini respinti.

Il maggiore LIORE fa presente preliminarmente come unità dell'Arma dei Carabinieri operi non solo a Tirana, ma anche a Durazzo, Valona e Scutari. Fra le attività operative, ricorda la ricognizione aerea, compiuta mediante l'utilizzo di elicotteri, che ha portato all'individuazione di settanta piantagioni di marijuana. A seguito di ciò, secondo quanto comunicato dalle autorità di polizia albanesi, sono state distrutte circa 80 mila piante. Si tratta peraltro di attività criminali destinate ad espandersi, con la presenza segnalata di esponenti della mafia turca.

Ricorda infine come nelle scorse settimane la polizia albanese abbia effettuato un'importante operazione contro una organizzazione dedita alla falsificazione dei documenti d'espatrio.

Il senatore SCALFARO, dopo aver espresso apprezzamento per l'esposizione introduttiva degli auditi, manifesta viva soddisfazione per il miglioramento intervenuto sotto il profilo della cooperazione con le autorità di governo e di polizia albanesi.

Domanda poi se vi siano elementi che depongano nel senso di una presenza significativa nei traffici provenienti dall'Albania di persone legate alla mafia e alla camorra italiana. Chiede inoltre se, una volta operati i sequestri degli stupefacenti, vi siano garanzie adeguate circa la loro totale distruzione.

Domanda infine se sia avvertita in Albania la necessità di un maggiore impegno di risorse umane e strumentali a favore delle unità italiane ivi dislocate, come pure a favore delle forze di polizia albanesi.

Il senatore PELLICINI esprime innanzitutto apprezzamento per i risultati raggiunti nel contrasto ai traffici clandestini in Albania, che vanno in buona parte attribuiti al massiccio impegno dell'Italia per la ricostruzione della magistratura e delle forze dell'ordine albanesi.

Chiede poi se possa considerarsi soddisfacente sul piano operativo la collaborazione con le forze di polizia albanesi, e se vi sia la possibilità per le unità navali italiane di effettuare operazioni di pattugliamento nelle acque territoriali dell'Albania e missioni terrestri congiunte.

Il senatore SODANO rileva come la sostanziale cessazione dei flussi dell'immigrazione clandestina provenienti dalle coste albanesi intervenuta dallo scorso mese di agosto vada ascritta, oltre all'efficacia del contrasto posto in essere dalle forze di polizia italiane, anche alla maggiore cooperazione garantita dal nuovo Governo, guidato da Fatos Nano.

Sottolinea poi come l'esperienza maturata in proposito possa risultare molto interessante per mettere a punto iniziative di contrasto rispetto ai traffici che provengono da altri Paesi, come la Tunisia e il Marocco.

Il presidente PROVERA domanda se negli ultimi anni si sia assistito in Albania a progressi significativi per ciò che attiene al controllo del territorio da parte dello Stato.

Chiede inoltre se il miglioramento della cooperazione con le forze di polizia albanesi sia da mettere in relazione anche con un incremento dei trattamenti retributivi per il relativo personale. Rileva infine come, considerato l'incremento dei traffici che avvengono mediante il ricorso ai normali veicoli commerciali, non sia opportuno potenziare i controlli all'origine sulle navi, ed in particolare su quelle che partono da Durazzo.

Il senatore CORRADO, nel prendere atto della portata molto significativa dei risultati conseguiti nel contrasto al traffico dei clandestini, osserva come la riduzione degli arrivi dall'Albania sia da mettere forse anche in relazione con il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione locale, anche per effetto degli aiuti erogati dall'Italia.

Il dottor SANTORO sottolinea in primo luogo come il clima di maggiore collaborazione instauratosi di recente con le autorità albanesi dipenda anche dall'impegno personale del nuovo ministro dell'ordine pubblico Luan Rama, il cui dinamismo si accompagna ad una grande disponibilità al dialogo, anche con l'Ufficio interforze da lui diretto.

Per quanto riguarda il quesito attinente alle garanzie esistenti in ordine all'effettiva distruzione delle piantagioni di marijuana localizzate dalle ricognizioni aeree, rileva come le relative operazioni di terra siano state condotte direttamente dalle forze di polizia albanesi, in zone particolarmente impervie. Pur in presenza di tali difficoltà, è da ritenere che esse siano state portate a termine in modo adeguato. Quanto alle sostanze stupefacenti sequestrate, si tratta come è noto di un settore suscettibile di distorsioni. Tuttavia, anche grazie al varo di una nuova disciplina della materia, largamente influenzata dalla legislazione italiana, è da ritenere che la droga sequestrata venga effettivamente distrutta.

Per quanto riguarda le dotazioni di personale e strumentali dell'Ufficio da lui diretto, non vi sono al momento particolari situazioni di carenza, anche se certamente l'impiego delle nuove tecnologie oggi disponibili in Italia per la lotta alla criminalità organizzata, previe le necessarie intese con le autorità albanesi, potrebbe risultare molto proficuo. Ciò, anche in considerazione del fatto che la criminalità albanese è nella presente fase di evoluzione molto vulnerabile a tecniche investigative innovative.

Quanto alle dotazioni della polizia albanese, certamente permangono ancora carenze, benché vi sia stato un grande supporto da parte dell'Italia. In proposito, va considerato che ingenti risorse dell'Unione europea rimangono inutilizzate, ad esempio a valere sul programma PHARE, a causa della mancata presentazione da parte delle autorità albanesi dei prescritti piani di utilizzo. In proposito, sono in atto iniziative da parte italiana per garantire il tempestivo approntamento della prescritta documentazione.

Quanto alla presenza di sacche di corruzione all'interno delle forze di polizia, il fenomeno è in effetti rilevabile, anche in relazione, come è stato ricordato, ai bassi livelli stipendiali del personale. Vi sono stati però anche in questo campo significativi progressi, anche in relazione all'adozione di criteri di maggior rigore contro i responsabili di fenomeni corruttivi.

Sul piano socioeconomico, la situazione del Paese rimane molto precaria, e per certi versi risulta aggravata dall'emergere del fenomeno dei nuovi ricchi, che rappresenta un fattore di ulteriore squilibrio. Resta inoltre difficile la situazione energetica, al punto che in alcune zone del Paese l'erogazione della corrente elettrica è soltanto sporadica, il che rappresenta fra l'altro un formidabile freno allo sviluppo, data la necessità per le aziende di installare costosi gruppi elettrogeni.

Dichiara poi di concordare con il presidente Provera sull'opportunità di un'intensificazione dei controlli sulle navi in partenza dai porti albanesi, anche in considerazione dell'estrema esiguità dei quantitativi di stupefacenti attualmente intercettati *in loco*. A tal fine, è essenziale che siano tempestivamente portati a compimento i programmi diretti a portare le dogane albanesi su standard operativi paragonabili a quelli europei.

Rileva infine come, sotto il profilo del controllo del territorio, la situazione sia sensibilmente migliorata nel recente passato; ad esempio, circolare per Tirana non presenta più particolari rischi.

In conclusione, con riferimento ad uno specifico rivoltogli, fa presente come l'esperienza maturata in Albania nell'ambito della Missione interforze di polizia, prima, e dell'Ufficio di collegamento, poi, sia senz'altro suscettibile di proficua valutazione in vista del varo di iniziative di cooperazione con le autorità di Governo e di polizia di altri Paesi, e segnatamente del Nord Africa. Occorre tuttavia adattare la formula organizzativa messa a punto in Albania a contesti politici, istituzionali ed amministrativi profondamente diversi.

Il colonnello PAPI, in risposta ad un quesito rivoltogli circa le modalità del pattugliamento delle unità navali italiane, fa presente che quelle appositamente accreditate da parte delle autorità albanesi possono effettuare operazioni anche all'interno delle acque territoriali. Per ciò che attiene alle operazioni di pattugliamento congiunto effettuate con le unità albanesi, va tenuto presente che i mezzi disponibili sono largamente insufficienti a garantire un controllo routinario lungo le coste, anche in considerazione della ridotta operatività di queste, in parte da ascrivere a carenza di carburante. Va comunque considerato che, ove se ne determini la neces-



sità, si può fare ricorso al dispositivo aeronavale pugliese per rafforzare le risorse navali schierate dall'Albania.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi per l'importante contributo assicurato ai lavori della Commissione e li congeda.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

*(1755) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere costituente un Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi sui privilegi e le immunità degli ufficiali di collegamento presso l'Ufficio europeo di Polizia - EUROPOL - effettuato a Roma il 22 marzo 1999*

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore FORLANI, il quale ricorda preliminarmente come la conclusione dell'Accordo in titolo sia contemplata dall'articolo 41, paragrafo 2, della Convenzione istitutiva dell'Ufficio europeo di Polizia (Europol), entrata in vigore il 1° ottobre 1998. Esso ha lo scopo di disciplinare la concessione, da parte dei Paesi Bassi, di immunità e privilegi agli ufficiali di collegamento, in servizio presso l'Europol in base all'articolo 5 dell'omonima Convenzione, che operino sul territorio dei Paesi Bassi stessi.

Un apposito Protocollo, separato dallo strumento in oggetto, regola invece i privilegi e le immunità del personale Europol sul territorio dei Paesi membri.

Dà quindi conto degli articoli dell'Accordo, soffermandosi sull'articolo 2, che prevede l'estensione agli ufficiali di collegamento e ai familiari che non siano di nazionalità olandese dei privilegi e delle immunità riconosciuti al personale diplomatico dalla Convenzione di Vienna del 1961, e sull'articolo 5, che sancisce l'inviolabilità degli archivi dell'ufficiale di collegamento. Ricorda poi che l'Accordo riconosce all'ufficiale di collegamento il diritto di comunicare liberamente, precisando che tutte le trasmissioni ufficiali come, ad esempio corrieri, beneficeranno del regime accordato ai corrieri diplomatici (articolo 7).

All'articolo 9 l'Accordo disciplina la soluzione di controversie, prevedendo il deferimento a un collegio arbitrale delle controversie tra Italia e Paesi Bassi sull'interpretazione o applicazione dell'Accordo stesso o ogni questione afferente all'ufficiale di collegamento o riguardante il rapporto tra Italia e Paesi Bassi che non sia stata risolta amichevolmente.

Proprio la presenza di tali ultime disposizioni, che prevedono «arbitrati o regolamenti giudiziari», ha determinato, in applicazione dell'articolo 80 della Costituzione, la necessità del conferimento dell'autorizzazione alla ratifica in via legislativa.

Dà quindi conto degli articoli del disegno di legge, il primo dei quali reca la clausola di autorizzazione alla ratifica, mentre il secondo contempla l'ordine di esecuzione. L'articolo 3, infine, contiene la clausola dell'immediata entrata in vigore della legge, in deroga alle previsioni ordinarie relative alla *vacatio legis*.

In conclusione, sottolinea come l'accordo rappresenti un passaggio significativo del processo di affermazione della cooperazione tra le forze di polizia dei Paesi dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2002

**206<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Intervengono il ministro per gli affari regionali La Loggia, nonché i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e Molgora e per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1795) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti d'imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione sul testo e all'Assemblea sui relativi emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio del testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Si riprende l'esame del testo sospeso nella seduta pomeridiana del 7 novembre scorso.

Il sottosegretario MOLGORA consegna agli atti della Commissione una nuova nota recante ulteriori chiarimenti rispetto alle osservazioni svolte dal relatore. In particolare, preannuncia che il Governo è intenzionato a presentare un emendamento che riformuli la clausola di copertura prevista dall'articolo 6 del decreto in modo da tenere conto dei rilievi emersi dal dibattito.

Il presidente AZZOLLINI, relatore sul provvedimento, rileva che appare opportuno un esame più approfondito di alcuni dei chiarimenti forniti dalla nota consegnata agli atti. In particolare, in relazione all'articolo 3, comma 2-*quinquies*, evidenzia che – secondo la nota – dalla norma può derivare una possibile perdita di gettito, che risulta però di difficile quan-

tificazione, in quanto dipende dalle possibili richieste di rimborso, la cui entità non è al momento conoscibile. Per quanto riguarda gli effetti finanziari derivanti dalla definizione agevolata delle controversie di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *Ob*), fa presente che la nota evidenzia la sussistenza di effetti negativi, sia pure non quantificabili, poiché la quantificazione dipende dall'entità delle somme, non individuabile a priori, che saranno interessate dai futuri provvedimenti di diniego del diritto al discarico.

Il sottosegretario MOLGORA precisa che il comma 2-*quinquies* dell'articolo 3 si limita ad introdurre una norma di interpretazione autentica in materia di determinazione della base imponibile ai fini dell'Irap, dirimendo con ciò alcuni dubbi interpretativi, evitando la creazione di un vasto contenzioso in materia e dando maggiore certezza alle entrate. In relazione al comma 2, lettera *Ob*) dell'articolo 4, evidenzia che anche la definizione agevolata delle controversie, evitando il protrarsi del contenzioso (che comporta rilevanti oneri a carico del bilancio dello Stato), determina una maggiore certezza delle entrate fiscali.

Il presidente AZZOLLINI, tenuto conto degli ulteriori chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nel corso della seduta, volti a superare alcune questioni che si sono evidenziate nel corso dell'esame delle note consegnate agli atti, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di consentire i necessari approfondimenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame del testo viene, quindi, rinviato.

**(848-B) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore IZZO fa presente che si tratta del disegno di legge, collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2002, concernente delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala che è stata introdotta una disposizione (articolo 8), il cui contenuto è analogo ad un emendamento (7.0.500) presentato in Senato sul quale la Commissione aveva reso un parere di nulla osta a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla lettera *f*) del comma 2, fossero aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ferma restando la dotazione organica del Ministero stesso». A tale proposito, precisa, però, che – a suo giudizio – la condizione apposta all'emendamento 7.0.500 aveva fini puramente cautelativi, in quanto sia il decreto legislativo n. 300 del 1999, sia la legge n. 137 del 2002 stabiliscono vincoli di analogo tenore. In par-

ticolare, sottolinea che, in base alla legislazione vigente, la direzione generale ivi prevista potrebbe essere costituita senza maggiori oneri anche in via amministrativa e che, in ogni caso, il comma 6 dell'articolo 8 prevede che l'attuazione della delega non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sulle restanti parti del provvedimento.

Il sottosegretario SACCONI, in relazione all'articolo 8 del provvedimento, sottolinea che la delega non ha ad oggetto l'istituzione della direzione generale, che – come segnalato dal relatore – potrebbe aver luogo anche in via amministrativa, bensì persegue una complessiva razionalizzazione del sistema delle ispezioni attraverso un maggior coordinamento delle strutture del Ministero del lavoro.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO rileva di non avere osservazioni sull'articolo 8, tenuto conto dell'esplicita clausola di invarianza prevista dal comma 6 dell'articolo stesso.

Il senatore RIPAMONTI rileva che non appare possibile interpretare la lettera *f*) del comma 2 dell'articolo 8 nel senso indicato dal sottosegretario Sacconi, in quanto il tenore letterale della norma è particolarmente chiaro nell'indicare l'istituzione di una nuova direzione generale. Sottolinea, in ogni caso, che sarebbe stato opportuno che il Governo, nel riproporre alla Camera un emendamento analogo all'emendamento 7.0.500, avesse tenuto conto del parere a suo tempo espresso dalla Commissione.

Il senatore CADDEO evidenzia che l'articolo 8 delega il Governo alla creazione di una nuova struttura amministrativa senza quantificarne l'onere né disporre un'adeguata copertura finanziaria. Ritiene, quindi, che non sia possibile dare attuazione alla delega senza che ne derivino maggiori oneri per il bilancio dello Stato e che, pertanto, la norma vada adeguatamente coperta, prevedendo altresì un'opportuna clausola di salvaguardia, in base al disposto della legge n. 246 del 2002, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 194 del 2002.

Il senatore PIZZINATO segnala che la delega in questione aumenta notevolmente i compiti del Ministero del lavoro relativi alle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, sottolineando che a tali nuovi compiti non sarà possibile far fronte senza un corrispondente aumento delle dotazioni organiche, che già al momento sono assai deficitarie.

Il senatore MICHELINI ritiene che la lettera *f*) del comma 2 dell'articolo 8 dovrebbe espressamente richiamare la normativa vigente in materia di organizzazione dei ministeri, in quanto, altrimenti, il decreto legislativo potrà pacificamente derogare a tale normativa e potrà, quindi, creare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presidente AZZOLLINI evidenzia che non appare necessaria l'apposizione di una specifica clausola di salvaguardia, in quanto è espressamente previsto che l'attuazione della delega debba avvenire senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Tenuto conto di tale disposizione, propone, pertanto, che la Commissione esprima un parere di nulla osta sul testo del provvedimento, nel presupposto che, in relazione all'articolo 8, comma 2, lettera f), resti ferma la dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Previa verifica del numero legale, tale proposta di parere viene quindi approvata a maggioranza.

**(1545) Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Si riprende l'esame del testo, sospeso nella seduta antimeridiana del 6 novembre scorso.

Il presidente AZZOLLINI, relatore sul provvedimento, sulla base degli elementi informativi acquisiti dalla Commissione, propone che venga introdotto un rinvio a leggi ordinarie annuali quali strumenti di trasferimento delle funzioni e delle corrispondenti risorse finanziarie, per l'attuazione del federalismo amministrativo.

Il ministro LA LOGGIA interviene per esprimere il proprio avviso conforme alla proposta testè formulata, in quanto suscettibile di migliorare il necessario raccordo tra Parlamento, Governo e sistema delle autonomie.

Il senatore CADDEO, dopo aver rilevato che la proposta formulata dal relatore ridimensiona notevolmente i rilievi critici connessi all'esame dei profili finanziari sottostanti al trasferimento delle funzioni amministrative, ritiene opportuno svolgere comunque alcune riflessioni sui numerosi e complessi problemi economici e finanziari sottostanti al provvedimento, tenendo conto che si tratta di un volume di trasferimenti dal bilancio dello Stato stimato dall'ISAE complessivamente pari a 92 miliardi di euro (di cui 57 costituiscono nuovi oneri), ovvero alla metà del flusso di entrate relative alle quattro imposte principali.

La prima questione riguarda il soggetto che deve procedere alla ricognizione delle risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni devolute. È evidente che un'operazione di tali dimensioni e così determinante per la qualità dei servizi offerti ai cittadini, non può essere delegata «in bianco» al Governo. La quantificazione degli oneri deve essere congrua e valutata

anche sotto il profilo della sua sostenibilità nel tempo per un periodo analogo a quello richiesto per talune leggi pluriennali di spesa (almeno 15-20 anni). Tale valutazione deve essere esperita da un soggetto in grado di coordinare le diverse esigenze dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, quale ad esempio la Camera delle Regioni. In attesa di una sua istituzione è possibile, nonché necessario, definire ed attivare una corretta metodologia di ricognizione della situazione esistente, attraverso l'operato di un soggetto qualificato e indipendente che non può essere individuato nella Commissione bicamerale per le questioni regionali, in quanto non in possesso delle adeguate strutture. Sarebbe preferibile, invero, disporre della competenza professionale di un soggetto indipendente dal Governo, sull'esempio del *Congressional Budget Office* statunitense.

La seconda questione concerne il fatto che il nuovo titolo V della Costituzione pone questioni molto rilevanti sul piano istituzionale: l'avvio del processo di federalismo amministrativo non deve avvenire prima di aver predisposto gli strumenti adeguati per la sua attuazione. Infatti, da un lato, la competenza di coordinamento della finanza pubblica non è esclusiva dello Stato, dall'altro prima di procedere all'attuazione degli articoli 117 e 118 della Carta Costituzionale occorre definire, con una apposita legge, l'attuazione dell'articolo 119. Occorre cioè stabilire in modo condiviso il sistema di finanziamento 'a regime' delle Regioni e degli Enti locali, nonché concordare *ex ante* come debba essere attuato il federalismo fiscale, definendo – come sostenuto dal Governatore della Banca d'Italia – il ruolo dei tributi, delle addizionali, delle partecipazioni e dei trasferimenti dal bilancio dello Stato.

L'oratore chiede, inoltre, chiarimenti in merito al disegno di riforma che si intende perseguire nell'attuazione del federalismo fiscale, sottolineando il rischio che ogni cambiamento possa rendere instabile il finanziamento delle autonomie, creando sperequazioni territoriali. Altri chiarimenti si rendono necessari per valutare quali strumenti rimangano nella competenza esclusiva dello Stato per attuare gli indirizzi di politica redistributiva dei redditi prodotti a livello nazionale.

Chiede, infine, alle attuali forze di maggioranza di non approvare il disegno di legge costituzionale proposto dal ministro Bossi (atto senato n. 1187), in quanto esso pone ulteriori problemi dal momento che le Regioni potrebbero assumere l'iniziativa di attuare, con proprio decreto, le funzioni ivi indicate. Attiverebbero unilateralmente la loro competenza esclusiva sull'istruzione, sulla sanità e sulle forze di polizia, sottraendo risorse finanziarie oggi iscritte nel bilancio dello Stato senza alcun intervento da parte del Parlamento. Preannuncia la propria astensione all'espressione di un parere favorevole, anche qualora esso prevedesse le modifiche proposte dal relatore.

Prende, quindi, la parola il presidente AZZOLLINI rilevando che, ferma restando l'esigenza che la Commissione renda il parere sul provvedimento in titolo al fine di agevolare i lavori della Commissione di merito,

i temi più rilevanti emersi dal dibattito potranno essere oggetto di ulteriore approfondimenti nel prosieguo dei lavori della Commissione.

Il senatore VIZZINI interviene per condividere la proposta del relatore di individuare nelle leggi ordinarie, gli strumenti di trasferimento delle funzioni e delle risorse per l'attuazione del federalismo amministrativo, sottolineando come tale scelta consenta di riportare in Parlamento il confronto che attualmente si svolge tra esecutivo centrale ed esecutivi periferici. In quanto ai rilievi sulla necessità di dare preventivamente attuazione all'articolo 119 della Costituzione, rileva che il ritardo è esclusivamente imputabile alle prevedibili contraddizioni ed alle controverse interpretazioni di un testo di modifica costituzionale approvato allo scadere della scorsa legislatura con una ridottissima maggioranza di voti.

Il senatore GIARETTA, associandosi alle valutazioni del senatore Caddeo ed alle riflessioni svolte dal senatore Vizzini sui meriti della proposta avanzata dal Presidente, interviene per sottolineare come l'ostacolo principale alla piena realizzazione di un ampio decentramento risulti essere la distribuzione non uniforme delle risorse nel Paese. Sotto tale aspetto, ritiene insoddisfacenti le osservazioni fornite dal Governo e contraddittorie alcune proposte di federalismo avanzate da alcuni Ministri dello stesso Governo nel campo, ad esempio, dell'istruzione.

Per tali ragioni preannuncia il proprio voto contrario all'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Il senatore MICHELINI fa presente che il testo in esame introduce norme transitorie fino alla ridefinizione delle disposizioni concernenti il finanziamento delle autonomie. Ritiene che l'attuazione del federalismo amministrativo incontra difficoltà applicative in quanto non sono stati risolti alcuni nodi fondamentali. L'attribuzione delle risorse, infatti, viene attuata con uno strumento, un Accordo tra Stato ed autonomie, che non è commisurato ad alcun parametro quantitativo quale ad esempio la spesa storica. Forti perplessità permangono, inoltre, sulla incoerenza tra competenza amministrativa e potestà legislativa in materia tributaria. In assenza di opportuni chiarimenti su tali questioni, l'intervento normativo all'esame sarà suscettibile di comportare grande confusione a scapito della qualità dei servizi rivolti ai cittadini e dei conti pubblici.

Il MINISTRO fornisce ampie assicurazioni in merito alla soluzione dei rilievi sollevati, in quanto già oggetto di opportuni approfondimenti nelle diverse sedi istituzionali. Manifesta, comunque, la propria disponibilità a sviluppare, nel prosieguo dei lavori della Commissione, i temi emersi dal dibattito, dando ampio spazio alle questioni più generali del federalismo fiscale ed amministrativo.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO interviene, infine, per esprimere avviso favorevole sul provvedimento.



Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, dando atto dell'ampio dibattito svolto sui temi in trattazione, al fine di individuare le opportuni soluzioni ai profili di competenza segnalati nella relazione inizialmente svolta, formula la proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

a) il comma 2 dell'articolo 5, venga sostituito dal seguente:

«2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato avvia il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dagli articoli 117 e 118 della Costituzione. A tal fine, sulla base degli accordi con le regioni ed autonomie locali, da concludersi in sede di Conferenza unificata, il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, presenta al Parlamento ogni anno uno o più disegni di legge recanti: »Disposizioni per il trasferimento delle risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dagli articoli 117 e 118 della Costituzione«. Ciascuno dei predetti disegni di legge deve essere corredato dalla relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti alle Regioni, con l'indicazione della quantificazione e della ripartizione dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane ed organizzative, e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni devolute.

Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione fino alla data di entrata in vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.»;

b) al comma 6 dell'articolo 5, le parole: «sono integrate», vengano sostituite dalle altre: «possono essere integrate»

Dopo aver esperito la verifica del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta del relatore viene quindi approvata.

Il presidente AZZOLLINI, passa poi a considerare gli emendamenti al provvedimento. Per quanto di competenza, tenuto conto che risultano ritirati gli emendamenti 1.0.1, 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3, occorre valutare, anche in relazione al parere reso sul testo, gli emendamenti 3.15, 3.7, 3.16, 3.3, 3.0.1, 5.27, 5.30, 5.8, 5.20 e 5.0.1. Segnala poi che l'emendamento 5.5 sembra prefigurare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

In considerazione del parere reso sul testo, il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso contrario sull'emendamento 5.5.

Il presidente AZZOLLINI formula, pertanto, la proposta di parere del seguente tenore: «Esaminati, inoltre, per quanto di competenza, gli emendamenti trasmessi, ad eccezione degli emendamenti 1.0.1, 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 5.5 e parere di nulla osta sugli emendamenti 5.30 e 5.8, a condizione che, ai sensi della medesima norma costituzionale, vengano riformulati coerentemente con la condizione posta all'articolo 5, comma 2.

Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti».

La proposta del relatore, posta ai voti, viene quindi approvata.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2002

**114<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***PEDRIZZI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(1795) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo, approvato dalla Camera dei deputati*

*(Seguito dell'esame e rinvio)*

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 novembre scorso.

Interviene in replica il presidente-relatore PEDRIZZI, il quale dà atto ai Gruppi di opposizione di aver privilegiato l'esigenza di rispettare i tempi di approvazione del disegno di legge di conversione non presentando alcun emendamento in Commissione, pur avendo forti perplessità sul provvedimento; al contempo, apprezza l'atteggiamento della maggioranza la quale, pur costretta a valutare in tempi ristrettissimi un provvedimento di grande rilievo, ha assecondato pienamente l'Esecutivo accettando di concentrare la valutazione degli emendamenti nella fase dell'Assemblea. Non vi è dubbio che il continuo ricorso alla decretazione di urgenza pone non pochi interrogativi sulla qualità e sulla efficacia del lavoro parlamentare, ma non può essere negato il carattere di necessità ed urgenza al decreto in esame. Avendo come punto di partenza il forte calo delle entrate tributarie registratosi con l'autoliquidazione di luglio ed avendo a disposizione solo gli ultimi tre mesi dell'esercizio finanziario, il Governo, molto opportunamente, ha deciso di intervenire con una serie

di misure che restringono gli spazi dell'elusione e delle agevolazioni pre- vigenti, in modo da reperire risorse aggiuntive per l'esercizio 2002, chia- mandando a contribuire allo sforzo di risanamento dei conti pubblici una pre- cisa e ben identificata categoria economica. Non colgono nel segno, in- fatti, le critiche di quanti addossano alla responsabilità dell'Esecutivo e alla sua incapacità di prevedere le conseguenze economiche degli eventi del settembre 2001 le attuali difficoltà della finanza pubblica. Al contrario, il Governo, di fronte a stime di crescita sempre più preoccupanti, ha su- perato la filosofia della stretta fiscale generalizzata, dando priorità ad una rimodulazione del prelievo relativo ad aspetti della fiscalità di impresa collegati a strumenti agevolativi o forieri di comportamenti elusivi, e dando al contempo nuove risorse a favore dei contratti di area, del settore degli autotrasportatori e affrontando una spinosa questione attinente a circa 19.000 dei dipendenti dell'Amministrazione finanziaria.

Intervenendo in replica, il sottosegretario MOLGORA sottolinea in premessa che la necessità di rivedere le stime della crescita economica nel corso del 2002 deriva essenzialmente dalla imprevedibilità della pe- sante frenata subita dall'economia internazionale, che ha colto di sorpresa i centri di ricerca dei principali paesi. Con il provvedimento in esame, il Governo completa una serie di misure varate nel corso del 2002, con un'attenzione rinnovata alle esigenze di sostegno dell'economia. Egli sot- tolinea infatti gli aspetti fortemente equitativi delle misure relative alla fi- scalità di impresa e al comparto assicurativo, che realizzano un'opera di riequilibrio del prelievo tributario, eliminando quelle condizioni di sostan- ziale favore goduto o dai grandi gruppi industriali o da determinati settori imprenditoriali. Per quanto riguarda le critiche espresse sulle misure in materie di concessionarie della riscossione, egli fa presente che tali dispo- sizioni sono state introdotte dalla Camera dei deputati e che su di esse il Governo si era rimesso all'apprezzamento all'Assemblea.

Il presidente PEDRIZZI fa presente che la 5<sup>a</sup> Commissione perma- nente non ha ancora concluso l'esame in sede consultiva del disegno di legge di conversione del decreto-legge: propone pertanto alla Commis- sione di rinviare il voto sul mandato al relatore a riferire in Assemblea nella seduta antimeridiana di domani, già convocata per le ore 9.

Conviene la Commissione.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

##### **Interrogazioni**

Il sottosegretario MOLGORA rispondendo all'interrogazione n. 3-00515 fa presente che l'articolo 10, commi 9 e 10 della legge 13 maggio 1999, n.133, recante disposizioni in materia di perequa- zione, razionalizzazione e federalismo fiscale, ha modificato la disci-

plina concernente le addizionali sul consumo di energia elettrica, fissando, tra l'altro, nuove aliquote delle addizionali provinciali e comunali e nuovi criteri di attribuzione.

Inoltre, il successivo comma 11 del predetto articolo 10 ha previsto, per un verso, la decurtazione dei trasferimenti erariali alle Province in misura pari al maggior gettito derivante dall'applicazione delle nuove addizionali e per altro verso, che i trasferimenti ai Comuni siano variati in diminuzione o in aumento in misura pari alla differenza fra il maggior o minor gettito derivante dall'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 10. Tale nuova normativa è entrata in vigore il 1° gennaio 2000.

Sulla base delle informazioni fornite dai competenti uffici risulta che il Dipartimento per le politiche fiscali, con nota del 25 giugno 2002 ha già trasmesso dei dati definitivi relativi al gettito, per l'anno 2000, delle addizionali provinciali e comunali sul consumo di energia elettrica al Ministero dell'Interno, cui compete di operare i tagli dei trasferimenti agli enti interessati: egli assicura che, al più presto, tale operazione di trasmissione verrà completata.

A tal fine, si sono tenute alcune riunioni alle quali hanno preso parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Dipartimento delle politiche fiscali e dell'Agenzia delle dogane, durante le quali è emersa l'esigenza che l'Agenzia effettui un'ulteriore indagine ricognitiva presso i propri uffici periferici allo scopo di acquisire gli elementi necessari per completare il trasferimento dei dati.

Infatti, prima dell'entrata in vigore della nuova normativa – ossia il 1° gennaio 2000 – vigeva un diverso criterio di determinazione delle addizionali. Ciò ha comportato l'impossibilità di raffrontare i dati del 1999 con quelli relativi al gettito delle addizionali in questione per l'anno 2000 e, di conseguenza, la necessità di esperire ulteriori tentativi per individuare dei criteri omogenei attraverso cui operare i tagli dei trasferimenti.

Occorre, inoltre, rappresentare che lo sfasamento temporale registrato nel rendere disponibili i dati in questione è stato anche determinato dalla circostanza che l'Agenzia delle dogane ha incontrato notevoli difficoltà ad acquisire tempestivamente i dati stessi poiché, a seguito delle modificazioni legislative intervenute, sono state riviste le procedure informatiche per la loro comunicazione da parte dei soggetti obbligati agli uffici tecnici di finanza (UTF). A ciò, va aggiunto il fatto che le procedure informatiche non sono state inizialmente adottate in modo uniforme da tutti i soggetti «distributori» di energia elettrica, in quanto il Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative (decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) non ha sancito alcun obbligo giuridico per i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione di consumo di energia elettrica di trasmettere agli uffici tecnici di finanza i dati in argomento redatti su supporto informatico.

Può dunque assicurarsi che, non appena terminerà la procedura di acquisizione di tutti i dati definitivi – ormai in fase di conclusione – si provvederà sollecitamente a riversare detti dati al Ministero dell'Interno che, a

sua volta, provvederà a determinare i conguagli nei confronti delle province e dei comuni.

Il senatore BRUNALE si dichiara insoddisfatto per la risposta fornita, rilevando come dallo svolgimento della procedura informativa risultino confermate proprio le disfunzioni di comunicazione dei dati concernenti le addizionali sul consumo di energia elettrica e la ripartizione delle somme agli enti locali, soprattutto per quanto riguarda i rapporti tra il Ministero dell'economia e il Ministero dell'Interno. Si tratta di una situazione oggettiva che colpisce medi e piccoli comuni, che attendono ancora, come emerge dalla stessa risposta del Governo, la reintegrazione delle entrate a causa di una mancata comunicazione tra i citati dicasteri. Auspica pertanto un sollecito intervento dell'Esecutivo al fine di superare la condizione di effettiva difficoltà in cui versano molti enti locali.

Il sottosegretario MOLGORA rispondendo all'interrogazione n. 3-00620, fa presente che la problematica sollevata nell'interrogazione sembra riferirsi al recupero delle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni presentate negli anni dal 1994 al 1998, ai fini delle imposte sui redditi, e negli anni dal 1995 al 1998, ai fini dell'IVA.

In particolare, la questione concerne l'avvenuta notifica di dette somme, iscritte in ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 2000, oltre il termine di decadenza (31 dicembre 2000) stabilito per la riscossione delle somme medesime.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha precisato in via preliminare che gli Uffici finanziari, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 9 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, hanno impresso una forte intensificazione al controllo delle dichiarazioni, liquidando i rimborsi spettanti e iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute scaturenti dalle dichiarazioni presentate dal 1994 al 1998, ai fini delle imposte sui redditi, e dal 1995 al 1998, ai fini dell'IVA.

Tale operazione ha comportato l'iscrizione a ruolo, entro il 31 dicembre 2000, delle somme dovute per più annualità e la consegna dei ruoli stessi ai concessionari per la successiva cartellazione e notifica.

In considerazione di detta circostanza, al fine di evitare che i contribuenti si vedessero notificare contestualmente cartelle relative a più periodi di imposta, si è ritenuto opportuno scaglionare nel tempo l'invio delle cartelle stesse.

Ciò premesso, in merito al presunto ritardo con cui dette iscrizioni a ruolo sono state notificate, occorre precisare che l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito - poi sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 -, prevedeva che le imposte liquidate sulla base delle dichiarazioni presentate dai contribuenti dovevano essere iscritte « ... in ruoli formati e consegnati all'Intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. », ossia en-

tro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Risulta evidente, dunque, che il termine di decadenza è riferito al momento della consegna del ruolo da parte dell'ufficio liquidatore all'allora Intendenza di finanza, e non al momento della consegna dei ruoli al concessionario della riscossione o alla notifica degli stessi al contribuente.

Peraltro, l'articolo 9, comma 1, della legge n. 448 del 1998, ha fissato alla data del 31 dicembre 2000 il termine di decadenza per il controllo delle dichiarazioni delle imposte sui redditi, presentate dal 1994 al 1998, e delle dichiarazioni IVA, presentate dal 1995 al 1998 ed ha stabilito che, entro lo stesso termine, dovevano essere resi esecutivi i relativi ruoli.

Pertanto, sulla base della normativa richiamata, le iscrizioni a ruolo devono ritenersi tempestive se effettuate entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o, relativamente ai casi in esame, entro il 31 dicembre 2000, come previsto dal citato articolo 9, comma 1, della legge n. 448 del 1998.

Per completezza, fa presente che l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nella formulazione attuale, applicabile alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999 (ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 46 del 1999), ha stabilito che «le somme dovute dai contribuenti sono iscritte in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza...» entro i nuovi termini decadenziali previsti dal medesimo articolo 17.

Ne discende che anche nel vigente sistema è rimasto inalterato il principio secondo il quale il termine di decadenza va riferito al momento dell'iscrizione a ruolo da parte dell'Ufficio finanziario.

Ciò premesso, si ritiene, quindi, che i predetti crediti vantati dall'Erario siano dovuti dai contribuenti sulla base di titoli resi esecutivi nel rispetto dei termini decadenziali.

Il senatore EUFEMI, dopo aver ringraziato per la tempestività della risposta, osserva che l'interrogazione intendeva sottolineare una questione di grande rilievo nel rapporto tra fisco e contribuente e cioè la emissione di cartelle di pagamento che contengono numerosi errori e giustamente definite «cartelle pazze». Il fenomeno, come è noto, risale alla scorsa legislatura e alla gestione del Ministro Visco. Si trattava di ingiunzioni di pagamento relative a tributi, sia erariali che locali, contenenti macroscopici errori, che per quanto attiene al presunto debito di imposta, sia allo stesso rapporto tra contribuente ed ente impositore. Nonostante gli auspici e nonostante una diversa gestione del sistema della anagrafe tributaria affidata alla Sogei, si riscontra, anche se in misura affievolita rispetto al passato, una reviviscenza del fenomeno che è continua a perseguire i contribuenti.

Non può nascondersi che la soppressione dei centri di servizio e il contestuale trasferimento delle competenze alle Agenzie delle entrate, mostri una qualche disfunzione, che è all'origine del perpetuarsi degli errori.

Occorre quindi innanzitutto rivedere il meccanismo di funzionamento della Sogei, ente che, come è noto, è recentemente ritornato nell'alveo pubblico, almeno per quanto si riferisce alle attività tributarie.

L'oratore richiama quindi l'attenzione del Sottosegretario per una più puntuale vigilanza sul funzionamento della struttura della anagrafe tributaria da cui provengono la maggior parte delle disfunzioni registrate.

Tale vigilanza dovrebbe essere diretta soprattutto al controllo degli incroci fra i versamenti effettuati dai contribuenti attraverso il sistema bancario e postale e la ricezione da parte del sistema pubblico delle somme versate.

Si verifica, infatti, che a numerosi contribuenti vengano recapitate cartelle esattoriali per tributi assolti, con conseguenze inaccettabili.

Nel dichiararsi parzialmente soddisfatto, coglie l'occasione per richiamare la necessità di una verifica dell'efficienza e della funzionalità del sistema informativo della Sogei, alle cui deficienze possono essere fatti risalire gli errori lamentati.

Il presidente PEDRIZZI dichiara chiusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 15,30.*



**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2002

**142<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
**BEVILACQUA**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea e Caldoro.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario CALDORO risponde all'interrogazione n. 3-00505 dei senatori Guerzoni e Berlinguer sulla mancata applicazione del decreto legislativo n. 368 del 1999, che introduce per gli specializzandi in medicina il contratto di formazione lavoro, precisando che in proposito è stata istituita una commissione tecnica composta da funzionari del Dicastero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché dei Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali.

Rende altresì noto che lo schema di contratto tipo elaborato dalla predetta commissione è stato trasmesso, per l'approvazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri già lo scorso 25 luglio e che il recepimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri potrà avere luogo solo previo incremento delle risorse disponibili attraverso apposito provvedimento normativo autorizzatorio. Il decreto legislativo n. 368 del 1999 non ha infatti individuato le risorse finanziarie necessarie, rinviando ad un successivo provvedimento legislativo il reperimento dei finanziamenti.

Il rappresentante del Governo fa peraltro presente che la situazione della finanza pubblica non ha consentito per il 2003 il sostegno finanziario ai contratti di formazione dei medici specializzandi. Egli assicura, comunque, che il Governo non mancherà di valutare le iniziative necessarie a garantire piena attuazione al decreto legislativo in oggetto, al fine di sod-

disfare, conseguentemente, le legittime aspettative dei medici in formazione.

Il senatore GUERZONI si dichiara insoddisfatto per la risposta del Governo, che fra l'altro interviene in un contesto in cui si deve registrare la recente agitazione dei medici specializzandi, con elevati livelli di astensione dalle prestazioni professionali e con conseguente grave danno alla cittadinanza. Non è difficile intuire pertanto quali disagi si creeranno se la categoria interessata dovesse dare luogo al già annunciato sciopero di protesta della durata di ben nove giorni.

Egli si dichiara inoltre perplesso per la mancanza di mezzi finanziari adottata dal rappresentante del Governo quale giustificazione per la mancata attuazione del decreto legislativo n. 368 del 1999 e invita l'Esecutivo a tenere conto che le figure professionali considerate rappresentano attualmente la struttura operativa portante del Servizio sanitario nazionale e che saranno loro i medici del futuro.

Nel ringraziare poi il Sottosegretario per le assicurazioni fornite circa la volontà di soddisfare le aspettative dei medici specializzandi, manifesta tuttavia stupore per l'assenza di qualsiasi riferimento all'impegno assunto dal Governo in sede di esame della manovra finanziaria presso la Camera dei deputati, dove si è rinviato alla lettura degli stessi documenti di bilancio da parte del Senato ai fini del reperimento delle risorse necessarie a dare attuazione al provvedimento normativo in oggetto. Egli rileva altresì che il Governo ha immotivatamente sostenuto che per il detto adempimento si richiede un ingente ammontare di risorse. Al contrario, a suo avviso, non vi sono rilevanti conseguenze dal punto di vista finanziario nel sostituire alle borse di studio i contratti di formazione e lavoro.

Pone infine in evidenza il rischio che lo Stato italiano possa trovarsi in difficoltà dinanzi ad un eventuale ricorso di rappresentanti della categoria dei medici in formazione alla Corte europea dell'Aia, dal momento che sulla materia insiste anche una direttiva comunitaria fino ad oggi non ancora attuata.

Il sottosegretario Valentina APREA risponde all'interrogazione n. 3-00423 della senatrice Acciarini sulla diffusione di informazioni, nel sito dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di d'istruzione (INVALSI), relative alla prima edizione del *meeting* internazionale della fondazione Liberal. Al riguardo, ella ricorda preliminarmente che, ai sensi del decreto legislativo n. 258 del 20 luglio 1999, l'INVALSI ha personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa ed è dotato di autonomia regolamentare oltre che contabile, patrimoniale e finanziaria. Peraltro, come è noto, la vigilanza sul predetto Istituto è esercitata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Ciò premesso, il Sottosegretario precisa che l'INVALSI, inserendo nel suo sito «Notizie», su richiesta della fondazione Liberal, il programma della prima edizione del *meeting* internazionale (per la partecipazione al quale la competente Direzione generale del Ministero aveva autorizzato

l'esonero dal servizio per il personale scolastico eventualmente interessato) ha inteso contribuire a diffondere una informazione che interessava il mondo della scuola.

L'INVALSI si comporterà del resto allo stesso modo per iniziative analoghe riguardanti il personale della scuola e per la partecipazione alle quali sia stato concesso l'esonero dal servizio.

La senatrice ACCIARINI si dichiara soddisfatta per la risposta del Sottosegretario, ritenendo importante che sia stato fissato un criterio valido per tutti i casi dello stesso tipo. La sua preoccupazione si riferiva invece all'ipotesi in cui l'informazione da parte dell'INVALSI si fosse verificata per un solo caso specifico.

Il sottosegretario Valentina APREA risponde all'interrogazione n. 3-00451 dei senatori Berlinguer ed altri sul progetto scolastico Lingue 2000, di cui ella ripercorre brevemente la genesi, ricordando come si sia passati dall'introduzione di una seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 1998-1999 al predetto Progetto, che ha esteso le innovazioni didattiche e organizzative, già introdotte nella scuola media, a tutti gli ordini e gradi di istruzione, dalla materna alla secondaria di secondo grado, prevedendo il raggiungimento dei livelli di competenza descritti dal Quadro comune europeo di riferimento in linea con le raccomandazioni del Consiglio d'Europa.

Il Sottosegretario fa poi presente che, nell'anno scolastico 2000-2001, il Progetto Lingue 2000 ha concluso il suo triennio di sperimentazione nella scuola media e che nel corrente anno scolastico lo conclude anche negli altri ordini di scuola. In quest'ottica i fondi per il Progetto Lingue 2000 sono rientrati in una somma comune assegnata direttamente alle istituzioni scolastiche che dovranno utilizzarla dando comunque precedenza alla conclusione delle azioni di sperimentazione inerenti il medesimo Progetto già avviate negli anni precedenti.

Ella rileva inoltre che il consenso unanime che si è indubbiamente raccolto dal 1998 ad oggi attorno al Progetto Lingue 2000 è dovuto a più fattori. In primo luogo, oltre a trarre origine dalla particolare rilevanza che la conoscenza di più lingue assume nei rapporti internazionali e nella formazione interculturale dei giovani, è spesso principalmente dovuto – al di là dello studio di una seconda lingua comunitaria con precisi obiettivi in termini di competenze da raggiungere – all'opportunità che hanno avuto le istituzioni scolastiche di ampliare l'offerta formativa con l'insegnamento della lingua inglese nel doppio intento di ottemperare, anche se attraverso uno strumento debole, ad una richiesta sociale forte e pressante e di evitare un probabile calo di iscrizioni, come messo a fuoco da alcune azioni di monitoraggio. In secondo luogo, la certificazione dei livelli di competenza effettivamente raggiunti dagli studenti da parte di enti certificatori riconosciuti a livello internazionale è stato senza dubbio uno dei punti caratterizzanti del Progetto Lingue 2000, che ha sicuramente contribuito ad aumentare il consenso attorno ad esso. Tuttavia, in qualche realtà,

si è rischiato di ridurre il corso ad una mera preparazione all'esame di certificazione, anziché puntare sullo sviluppo vero delle abilità linguistiche e delle competenze culturali che rendono poi accessibile il superamento delle prove.

È pertanto comprensibile – sottolinea il rappresentante del Governo – che in alcuni casi ci siano state, come evidenziato dalle azioni di monitoraggio, altre curvature del Progetto alle esigenze del territorio, sulle quali ella si sofferma in maniera dettagliata, rimarcando come esse abbiano influito in modo certamente non positivo sulla motivazione e sul tasso di frequenza degli allievi. Non di meno, il Progetto Lingue 2000 ha avuto il grande merito da una parte di avviare un discorso concreto sulla qualità dell'insegnamento linguistico e sull'esigenza di pianificare percorsi formativi flessibili, funzionali, in continuità e metodo, logicamente innovativi in linea con le indicazioni del Consiglio d'Europa, e dall'altra di stimolare l'attenzione verso i risultati raggiungibili nei diversi gradi di scolarità, promuovendo una sensibilità plurilinguistica e pluriculturale che potrebbe segnare in positivo l'evoluzione futura dell'educazione linguistica.

Del resto, l'atto Senato n.1306, recante la definizione delle norme generali sull'istruzione, ha già colto, all'articolo 2, lettera f), la forte e pressante istanza sociale per l'alfabetizzazione di almeno una lingua dell'Unione europea già a partire dalla scuola primaria e per l'introduzione di una seconda lingua dell'Unione europea nella scuola secondaria di primo grado. È questa una buona base di partenza per la successiva definizione dei contenuti culturali e dell'articolazione oraria di ciascun indirizzo scolastico, che, nel rispetto dell'autonomia delle singole scuole, non mancherà di tener conto, al fine dell'innalzamento della qualità dell'insegnamento linguistico nel nostro Paese, dei numerosi e interessanti spunti di riflessione scaturiti dalle singole esperienze sperimentali significative – «Progetto Lingue 2000» incluso – realizzate negli ultimi anni nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Interviene in replica la senatrice ACCIARINI, la quale si dichiara insoddisfatta, ritenendo che la risposta del Governo non fornisca i dovuti chiarimenti nei riguardi di un problema che resta pienamente attuale. Se infatti l'esperienza del Progetto Lingue 2000 viene valutata positivamente, non si comprende quali siano le ragioni per cui tale iniziativa venga sostanzialmente bloccata con il rinvio a un avvenire invece del tutto incerto. Il Governo troppo spesso dimentica infatti che il disegno di legge n. 1306 non è ancora legge dello Stato e che in ogni caso dovrà essere attuato con successivi decreti legislativi scontando comunque la mancanza di una adeguata copertura finanziaria. A ciò si aggiunga che le risorse destinate all'ampliamento dell'offerta formativa sono state decurtate rispetto agli anni precedenti e che in prospettiva, in particolare per gli anni 2004 e 2005, conosceranno un'ulteriore riduzione. È evidente infine che far confluire gli stanziamenti per il Progetto Lingue 2000 in un fondo comune assegnato direttamente alle istituzioni scolastiche non può rappresentare una soluzione del problema, dal momento che lo studio delle lingue nell'am-

bito del sistema scolastico è una questione seria che merita certezze finanziarie, come aveva tentato di dimostrare il Governo di Centro-sinistra attraverso le sue iniziative in materia.

Il sottosegretario Valentina APREA risponde all'interrogazione n. 3-00677 del senatore Eufemi, sulla ritardata erogazione dei fondi verso le scuole dell'infanzia piemontesi. In proposito, ella dà conto in primo luogo delle erogazioni relative all'esercizio finanziario 2001, con riferimento sia al capitolo di bilancio 4150 (sussidi di gestione alle scuole materne non statali), che al capitolo 4151 (partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato), precisando l'entità delle risorse percepite dalle scuole dell'infanzia paritarie ed autorizzate nell'anno considerato.

In relazione invece all'esercizio finanziario 2002, ella ricorda che, nel bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è stato istituito un nuovo capitolo di bilancio (n. 1752: fondo per l'integrazione dei finanziamenti alle scuole non statali), nel quale è confluito il 70 per cento del finanziamento complessivo per le scuole non statali e che ciò ha comportato la soppressione, tra l'altro, dei predetti capitoli nn. 4150 e 4151. Il rimanente 30 per cento dello stanziamento complessivo è stato invece iscritto sugli appositi capitoli di ciascun centro di responsabilità regionale (Direzione generale regionale) per il finanziamento alle scuole non statali.

Ella avverte poi che sono stati tempestivamente predisposti dal Ministero i piani di riparto per tutti gli ordini di scuola relativi agli 8/12 della spesa annuale riferiti all'anno scolastico 2001-2002 (periodo gennaio - agosto 2002) e quelli relativi ai 4/12 (periodo settembre - dicembre 2002) afferenti all'anno scolastico 2002-2003 e si è provveduto a richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze i relativi decreti di variazione, la cui emanazione ha comportato un'attesa di alcuni mesi. Da parte sua, il Ministero dell'economia e delle finanze ha emesso il decreto di variazione concernente il riparto degli 8/12 della spesa annuale in data 30 ottobre 2002 e pertanto si è in condizione di provvedere alla erogazione dei relativi fondi con la massima sollecitudine. Per quanto riguarda i 4/12, invece, occorre attendere che venga emanato il decreto di variazione relativo a detto riparto, a tutt'oggi non pervenuto.

Quanto allo stanziamento iscritto sull'apposito capitolo di bilancio del centro di responsabilità della Direzione generale regionale del Piemonte per i finanziamenti alle scuole non statali, si fa presente che la medesima Direzione ha già provveduto ad assegnare ai propri centri servizi amministrativi tutte le disponibilità finanziarie a disposizione per le scuole dell'infanzia concernenti l'esercizio finanziario 2002; i quali centri - secondo una recente ricognizione - hanno già provveduto ad erogare la quasi totalità di tali finanziamenti alle scuole interessate.

Inoltre, sempre con riferimento all'esercizio finanziario 2002, in data 5 novembre 2002, è pervenuto alla Direzione regionale il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 ottobre scorso con il quale sono stati assegnati alla Direzione medesima fondi per un ammontare di

16 milioni di euro, che verranno utilizzati per finanziare le scuole materne paritarie ai sensi della legge n. 62 del 2000. La Direzione in parola, in attesa che il citato decreto venga registrato alla Corte dei conti, ha cominciato a predisporre gli atti istruttori per provvedere tempestivamente al pagamento non appena sarà possibile erogare i fondi medesimi.

Per quanto riguarda, infine, i contributi stanziati per l'esercizio finanziario 2001 e non ancora erogati, la Direzione generale regionale per il Piemonte ha fatto presente che i piani di riparto di tali contributi sono stati già approvati e i centri servizi amministrativi sono pronti a provvedere rapidamente all'erogazione dei contributi medesimi non appena essi saranno disponibili.

Il senatore EUFEMI ringrazia il Sottosegretario per la risposta alla sua interrogazione, in merito alla quale si dichiara soddisfatto, e per le assicurazioni relative a una tempestiva erogazione dei finanziamenti che ancora devono essere versati alle scuole interessate. La risposta odierna del Governo, del resto, testimonia ancora una volta come il dialogo fra Parlamento ed Esecutivo possa utilmente svilupparsi anche ricorrendo agli strumenti del sindacato ispettivo. Egli precisa peraltro di aver presentato l'interrogazione in oggetto in quanto animato da preoccupazione circa le gravi conseguenze che dovrebbero sopportare le scuole materne non statali, in particolare del Piemonte, nel caso della mancata erogazione dei previsti finanziamenti.

Esprime pertanto soddisfazione per la puntuale risposta del Governo in merito agli 8/12 della spesa annuale concernente il finanziamento delle scuole non statali e auspica che il Governo provveda con sollecitudine anche alla erogazione delle risorse afferenti ai restanti 4/12.

Il sottosegretario Valentina APREA risponde all'interrogazione n. 3-00517 della senatrice Vittoria Franco, sulla riduzione dei docenti e del tempo scuola nelle scuole elementari e negli istituti comprensivi dei comuni di montagna della provincia di Firenze, premettendo che il dimensionamento operato sulla consistenza degli organici ha tenuto conto delle differenze tra le varie realtà territoriali e delle specifiche caratteristiche del territorio con particolare riguardo alle zone montane ed alle piccole isole.

Ella precisa quindi che, nella situazione specifica delle scuole elementari della provincia di Firenze, il numero delle classi a tempo pieno non solo non ha subito riduzioni, ma ha registrato un aumento di 57 classi rispetto all'anno scolastico 2001-2002. Sono stati mantenuti, pertanto, i livelli quantitativi e qualitativi del servizio scolastico, tant'è che non risultano situazioni di non soddisfacimento delle esigenze espresse dalle istituzioni scolastiche.

Quanto al riferimento alle scuole di montagna, esso sembra sia riconducibile alla situazione determinatasi nel comune di Palazzuolo sul Senio, in conseguenza di una prima assegnazione di 18 posti di scuola elementare all'organico di diritto dell'istituto comprensivo «Dino Campana», di cui 4 previsti per il funzionamento del plesso Palazzuolo sul Senio. Tale asse-

gnazione nell'ambito della distribuzione dell'organico funzionale di circolo non avrebbe permesso il mantenimento di cinque gruppi-classe autonomi nel predetto plesso. Il problema è stato quindi superato con l'auto-rizzazione, in data 22 luglio 2002, da parte del centro servizi amministrativi di Firenze di un ulteriore posto di organico.

La senatrice Vittoria FRANCO ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta all'interrogazione, dichiarando peraltro di essere già stata messa a conoscenza del provvedimento che ha consentito di porre rimedio alla situazione determinatasi nel comune di Palazzuolo sul Senio, ma di aver voluto insistere con l'interrogazione in oggetto in quanto appariva opportuno richiamare l'attenzione sul problema delle scuole nei comuni di montagna. La chiusura di istituti scolastici nelle zone montane comporta infatti il rischio anche di un allontanamento dei giovani e quindi di uno spopolamento dei comuni interessati.

Pur esprimendo pertanto soddisfazione per la soluzione del problema specifico ricordato dal Sottosegretario, ella ribadisce che in provincia di Firenze si registra una oggettiva riduzione del tempo scuola relativamente alla frequenza nelle giornate di sabato, al tempo prolungato e all'insegnamento di alcune materie. Rileva fra l'altro come la questione puntualmente richiamata dall'interrogazione sia stata risolta anche grazie al fondamentale impegno degli amministratori locali e in proposito si dichiara preoccupata per il taglio delle risorse destinate ai comuni previsto dalla manovra finanziaria per il 2003, a causa del quale sempre più difficilmente gli enti locali potranno intervenire allo scopo di garantire il mantenimento dei servizi scolastici anche nelle zone svantaggiate.

Il sottosegretario Valentina APREA risponde all'interrogazione n. 3-00522 dei senatori Berlinguer ed altri sul blocco dei concorsi per dirigenti scolastici ricordando che le disposizioni introdotte in materia di organizzazione scolastica dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), ed in particolare dall'articolo 22, comma 9, prevedono che il primo corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, disciplinato dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, nella parte riservata ai presidi incaricati, per la copertura del 50 per cento dei posti disponibili, si svolge sulla base di un bando indetto separatamente rispetto a quello del corso concorso ordinario.

Conferma quindi che a breve sarà indetto il suddetto corso-concorso riservato, a seguito dell'approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 4 ottobre 2002, del decreto presidenziale che autorizza il Ministero ad avviare le procedure concorsuali per complessivi 1.500 posti, consentendo così di colmare almeno parzialmente il fabbisogno di personale dirigenziale nella scuola. Ella fornisce altresì assicurazioni che il Ministero adotterà ogni possibile iniziativa per una sollecita conclusione dell'*iter* concorsuale e l'immissione in ruolo dei vincitori con l'inizio del prossimo anno scolastico.

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento del corso-concorso riservato, prosegue il Sottosegretario, il Governo sta esaminando la possibilità di prevedere un esame di ammissione al corso di formazione che dovrebbe consistere in un colloquio riguardante, tra l'altro, tematiche proposte dal candidato, con particolare riguardo a situazioni riferite all'esperienza professionale maturata dallo stesso. Si è orientati a far partecipare al concorso in parola anche i vice rettori e le vice direttrici che abbiano effettivamente ricoperto per almeno tre anni l'incarico negli istituti educativi e che siano, ovviamente, in possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge. L'Amministrazione sta anche valutando l'opportunità di ammettere al concorso i docenti che abbiano conseguito la laurea dopo la nomina in ruolo.

Con riguardo, infine, alla possibilità di procedere alla compensazione tra settori formativi e tra Regioni per la copertura del 50 per cento dei posti riservati ai triennialisti, ad avviso dell'Amministrazione ciò non appare possibile tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in relazione alla dimensione regionale del ruolo dei dirigenti, il quale prevede che i posti da mettere a concorso sono suddivisi per Regioni e per settori formativi.

Il Sottosegretario conclude accennando agli ultimi accordi sindacali che sembrano avviare positivamente a soluzione la questione.

La senatrice ACCIARINI si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta all'interrogazione che, ricorda, è stata presentata diversi mesi fa, con l'intento di sollecitare il bando del corso-concorso, affinché la scelta delle sedi potesse essere fatta a settembre e la relativa conferma entro dicembre, onde ridurre al minimo lo spostamento dei dirigenti scolastici. L'interrogazione è stata tuttavia mantenuta, nonostante il recente bando per 1.500 posti, atteso che desta comunque preoccupazione il dimezzamento dei posti messi a concorso rispetto agli oltre 3.600 disponibili. Ella paventa infatti che, dietro la decisione di procedere ad un bando così limitato, vi sia l'intenzione, per ora celata, di ridurre il numero degli istituti scolastici e conseguentemente dei posti di dirigente.

Quanto infine alla eventualità di compensazioni, ella si augura che gli ostacoli normativi richiamati dal Sottosegretario possano essere superati.

Il sottosegretario CALDORO risponde all'interrogazione n. 3-00691 dei senatori Compagna e Tessitore sull'Istituto italiano per gli studi filologici dichiarando che l'Istituto è stato inserito nella tabella triennale delle istituzioni culturali, ai sensi della legge n.123 del 1980, dal 1980 al 1995. In seguito, l'Istituto non ha rinnovato la domanda presso il Ministero per i beni culturali per essere inserito in tabella.

Più di recente, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 25 febbraio 2001, n.29, ha ottenuto un contributo pari a euro 258.228 per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

A favore dell'Istituto, è stato altresì erogato, ai sensi degli articoli 47 e 48 della legge n. 222 del 1985, un contributo di un miliardo delle vec-



chie lire a valere sulla quota di competenza statale dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 1999, relativamente ad un progetto volto alla realizzazione delle strutture (biblioteche periferiche e centri studio) e della rete per la formazione e la ricerca umanistica e scientifica.

Il Sottosegretario precisa infine che l'Istituto ha ricevuto dal 1988 in poi ingenti finanziamenti da parte sia del Ministero per il Mezzogiorno che dell'Agenzia per la formazione dello sviluppo nel Mezzogiorno, che hanno a tal fine preso atto delle considerazioni contenute in un rapporto del FORMEZ sull'attività svolta dall'Istituto stesso.

La linea d'azione delle suindicate istituzioni è stata successivamente recepita dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che ha sostenuto davanti al CIPE la necessità di riconoscere le esigenze finanziarie dell'Istituto. Il CIPE ha in effetti accolto, nella delibera del 13 aprile 1994, l'indicazione di destinare fondi all'Istituto nell'ambito delle disponibilità di bilancio destinate agli interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale.

Allo stato attuale il Ministero ha previsto, previa approvazione da parte del CIPE, con delibera del 3 maggio 2001, l'assegnazione di 12 miliardi delle vecchie lire a valere sul fondo *ex* articolo 19 del decreto legislativo n. 96 del 1993, relativo al finanziamento degli interventi ordinari nelle aree depresse quale contributo relativo al biennio 1999-2000 per il finanziamento delle attività svolte dall'Istituto, in linea con gli obiettivi della legge n. 64 del 1986, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Inoltre, ha disposto un contributo di 6 miliardi di lire per le attività relative al 2001, la cui erogazione è subordinata alla presentazione al Ministero del programma di attività dell'Istituto con l'indicazione delle fonti di copertura finanziaria.

L'attività di ricerca risulta documentata sia dai progetti presentati per la richiesta dei contributi sia in sede di rendicontazione delle spese sostenute, che dimostrano la realizzazione degli obiettivi perseguiti nei progetti di ricerca allegati alla richiesta di finanziamento.

Quanto alla eventuale riconducibilità della predetta attività al mondo degli studi filosofici si deve precisare che tale accertamento non rientra tra le valutazioni operate dal Ministero ai fini dell'assegnazione di contributi.

Comunque, il Sottosegretario assicura che la concessione di ulteriori finanziamenti all'Istituto per lo svolgimento della propria attività dovrà essere subordinata non solo alla verifica dei programmi, delle attività svolte e dei costi sostenuti ma anche alla accertata capacità dell'Istituto di acquisire risorse finanziarie diverse da quelle di fonte pubblica, per contribuire alla realizzazione dei propri progetti.

Il Ministero dovrà peraltro adottare le conseguenti iniziative nell'ambito di un quadro normativo definito, come ha provveduto a comunicare al CIPE con la nota del 2 maggio 2001, congiuntamente alla richiesta di inserimento dell'Istituto tra gli enti da finanziare.

Il senatore COMPAGNA ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta, che fornisce una ricognizione sufficientemente esauriente e si-

gnificativa di una vicenda che si augura irripetibile. Osserva infatti che l'inserimento dell'Istituto fra gli enti finanziati ai sensi della legge n. 123 del 1980 non pare coerente con i requisiti di interesse pubblico previsti dalla legge stessa ai fini dell'ammissione al contributo. Nella stessa risposta del Governo emergono del resto margini di incertezza sulla rispondenza dell'Istituto agli obiettivi previsti dalla legge, con riferimento al rilievo dell'attività di ricerca svolta.

Soprattutto in considerazione degli ingenti finanziamenti assicurati all'Istituto e della corrispondente scarsità dei bilanci delle altre istituzioni scientifiche del Mezzogiorno, si augura quindi che in futuro non abbiano a ripetersi analoghi episodi di intercettazione privata della spesa pubblica.

Il presidente BEVILACQUA avverte che la risposta all'interrogazione n. 3-00511 avrà luogo nella seduta di domani. Dichiarando conseguentemente concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno della seduta odierna.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale concernente l'ulteriore ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2002, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per la quota concernente il finanziamento degli istituti scientifici speciali (n. 153)**

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 5 novembre scorso.

Nel dibattito interviene il senatore TESSITORE, il quale lamenta anzitutto l'incompletezza della documentazione trasmessa, criticando in particolare che non siano stati indicati gli organismi direttivi degli enti ammessi a contributo né la loro composizione, che pure rappresenta un significativo criterio di valutazione.

Esprime poi perplessità sul rapporto fra congruità delle richieste e criteri stabiliti dalla legge per l'erogazione dei contributi. Al riguardo, ritiene ad esempio insufficiente l'indicazione che il finanziamento sia genericamente destinato al funzionamento dell'istituto.

Egli si sofferma poi su alcuni specifici enti destinatari dei contributi. Fra questi, cita la «Congregazione Suore Ancelle della carità», che reca fra i compiti istitutivi il sostegno delle lauree brevi. Al riguardo, ricorda tuttavia che tale dizione appare incongrua rispetto all'ordinamento universitario vigente, nel quale risultano soppressi i diplomi universitari e trovano invece spazio solo le lauree di durata triennale (che in nessun modo possono essere considerate «brevi») e le lauree specialistiche. Cita altresì due istituti dedicati ad attività di ricerca sulla figura di Alcide De Gasperi, con riferimento ai quali avanza richieste di chiarimento.

Ritiene infine che anche in questo caso il Governo abbia adottato il tradizionale criterio di distribuzione «a pioggia» dei contributi, tenendo conto in misura proporzionale delle richieste avanzate.

Sollecita conclusivamente un'attenta attività di verifica non solo sull'effettivo utilizzo di contributi erogati ma anche sulle relative modalità rispetto agli obiettivi prefissati e, a titolo personale, anticipa un orientamento non favorevole sull'atto in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO*

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è convocato domani, mercoledì 13 novembre, alle ore 9, per l'audizione del capo Dipartimento per i Servizi nel territorio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dottor Pasquale Capo, e del direttore generale del personale e dell'amministrazione presso lo stesso Dipartimento, dottor Antonio Zucaro, in relazione all'esame dello schema di decreto recante le dotazioni organiche del personale docente della scuola per l'anno scolastico 2002-2003 (atto n. 156).

*La seduta termina alle ore 16.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2002

**142<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

PEDRAZZINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Mammola.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1811) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2002, n. 244, recante ulteriore proroga della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale**

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore CICOLANI, riferisce sul decreto-legge n. 244 del 2002 che differisce al 31 dicembre 2002 la garanzia assicurativa statale in favore delle imprese di trasporto aereo, sia passeggeri che cargo, e delle imprese di gestione aeroportuale e prevede altresì un adeguamento, di pochi punti percentuale, dell'importo dei premi che devono essere versati dalle suddette imprese. Rispetto ai precedenti decreti-legge che hanno disciplinato la materia, il provvedimento in esame contiene due elementi di novità: in primo luogo il proseguimento della garanzia prescinde da un atto di indirizzo da parte dell'Unione europea, sempre presente in precedenza. L'Italia ha assunto cioè un'iniziativa autonoma che, peraltro, andrà confrontata con le decisioni assunte da parte degli altri Paesi dell'Unione europea. In secondo luogo, si prevede una facoltà per le imprese di avvalersi della garanzia statale, mentre nei precedenti decreti-legge la garanzia statale assumeva carattere obbligatorio. Tale novità scaturisce dall'atteggiamento tenuto dalle compagnie assicurative che hanno garantito la copertura del rischio con clausole d'uscita senza preavviso e sulla base di una valutazione unilaterale del rischio derivante da guerra o da attacchi terroristici.

La senatrice DONATI osserva incidentalmente che il decreto-legge in titolo non appare consequenziale rispetto a decisioni adottate o in sede di Consiglio informale dei Ministri finanziari dell'Unione europea (ECOFIN) o nell'ambito della Conferenza dei Ministri dei trasporti dell'Unione europea, come invece accaduto in occasione dei precedenti decreti-legge. Pertanto, bisognerebbe valutare con maggiore attenzione l'insieme delle iniziative che su tale settore sono state promosse dagli altri Paesi dell'Unione europea anche per evitare il pericolo che il decreto-legge n. 244 del 2002 possa essere oggetto di censure in sede comunitaria dal momento che si muove al di fuori di una strategia comune.

Il senatore MENARDI ritiene opportuno sottolineare un'altra questione che scaturisce dai contenuti del decreto-legge in titolo, ossia quella attinente all'innalzamento dei premi assicurativi che si è verificato nei mesi scorsi. Tale fenomeno risulta in gran parte causato dal fatto che ci si trova ancora di fronte ad un numero assai ridotto di compagnie che garantiscono la copertura assicurativa nel trasporto aereo ed operano, di conseguenza, in un regime, di fatto, monopolistico. A questi elementi bisogna aggiungere la considerazione che i premi si sono fortemente innalzati anche se dopo l'11 settembre del 2001 non si sono verificate condizioni oggettive che giustificassero un aumento significativo del rischio del normale trasporto aereo. Alla luce di questo quadro bisognerebbe quindi operare una seria riflessione affinché si eviti il rischio che le compagnie assicurative beneficino di incassi non giustificati dalla sussistenza di una crescita del rischio.

Il senatore Paolo BRUTTI osserva che l'entità dei premi è stata aumentata anche al fine di un allineamento ad eventuali offerte di mercato e, sotto tale profilo, diversamente da quanto appena osservato dal senatore Menardi, il decreto-legge in titolo potrebbe avere un effetto calmierante sui premi anzidetti.

Il sottosegretario MAMMOLA si impegna a fornire al più presto i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2002

**102<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

RONCONI

*Intervengono i sottosegretari di Stato alle politiche agricole e forestali, Dozzo e Delfino.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1329-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BONGIORNO rileva che il disegno di legge comunitaria per il 2002, già approvato in prima lettura dal Senato, torna all'esame dello stesso a seguito delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, precisando che i profili di competenza della Commissione riguardano l'articolo 12 e l'articolo 28.

L'articolo 12 incide sul regime riguardante la produzione e la commercializzazione di sfarinati e paste alimentari (con riferimento alle paste alimentari fresche). La normativa di riferimento in questione è rappresentata dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, che, con riguardo al profilo della durabilità, aveva stabilito un periodo non superiore ai cinque giorni dalla data di produzione. Successivamente l'articolo 36 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001) aveva abrogato il vincolo dei cinque giorni di durabilità contenuto nel comma 4 del citato articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 2001. In prima lettura, il Senato aveva sostanzialmente ripristinato il precedente vincolo, disponendo la soppressione della norma abrogativa contenuta nella comunitaria 2001, con conseguente reviviscenza delle disposizioni sopracitate.

Con la modifica introdotta dalla Camera – osserva il relatore – viene conferita delega al Governo per la revisione della normativa in oggetto, fissando i criteri direttivi attinenti sia la durabilità, sia l’etichettatura dei prodotti in questione. Quanto alla durabilità (lettera *c*) dell’articolo 12 in esame), per le paste alimentari fresche si ribadisce il termine di cinque giorni dalla produzione secondo quanto prima descritto, mentre per le paste alimentari fresche pastorizzate il criterio cui il Governo dovrà attenersi è rappresentato dalla «congruità» del termine stesso. Per quanto concerne l’etichettatura (lettera *b*) della norma in esame) è stabilito l’obbligo di esporre in modo visibile sul banco di vendita le diciture «paste alimentari fresche» e «paste alimentari pastorizzate», e il relativo termine di scadenza.

L’articolo 28 del provvedimento in esame, introdotto dalla Camera – prosegue il relatore –, è volto a modificare alcune norme del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 111, in materia di prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare. In tale categoria, secondo l’articolo 1 del citato decreto legislativo, rientrano i prodotti che, distinti nettamente dagli alimenti di uso corrente, sono adatti all’obiettivo nutrizionale indicato e vengono messi in commercio in modo da indicare espressamente la conformità degli stessi a tale obiettivo. Per quanto riguarda i prodotti ricompresi nell’allegato 1 del decreto legislativo n. 111 del 1992, il relatore evidenzia che con la disposizione in esame (lettere *a*) e *c*) viene soppressa la procedura di autorizzazione e controllo da parte, rispettivamente, del Ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità (disciplinata dai commi 1 e 3 dell’articolo 8 del citato decreto legislativo), con conseguente estensione ad essi della procedura finora prevista per i prodotti non rientranti nell’allegato citato, consistente nella comunicazione al Ministero della salute al momento della prima commercializzazione del prodotto, e quindi della possibilità successiva di diffida e sequestro del prodotto da parte del Ministero della salute stesso. Le modifiche di cui alle lettere *b*) e *d*) sono da considerarsi di mero coordinamento.

Il relatore conclude proponendo l’espressione di un parere favorevole sul disegno di legge in titolo e ribadisce altresì l’esigenza di adottare tempestivamente la normativa organica in materia di tracciabilità ed etichettatura dei prodotti alimentari, questione peraltro affrontata nella delega conferita al Governo con l’articolo 1, comma 1, lettera *n*) dell’A.S. 1599 (pure iscritto all’ordine del giorno della Commissione).

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

**(848-B) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PICCIONI rileva che il disegno di legge in esame, avente ad oggetto la delega al Governo in materia di occupazione e di mercato

del lavoro, torna in seconda lettura all'esame del Senato, a seguito delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento. Tra queste ultime, per gli aspetti di competenza della Commissione, segnala tre disposizioni.

La prima è quella contenuta nell'articolo 4, comma 1, lettera *b*), che dispone, con riferimento alle prestazioni di lavoro temporaneo, l'estensione completa al settore agricolo del lavoro temporaneo tramite agenzia, con conseguente applicabilità degli oneri contributivi di tale settore. Trattasi – osserva il relatore – di una modifica di carattere prevalentemente formale, dovuta ad una diversa stesura della lettera del testo in oggetto.

La seconda modifica concerne la lettera *f*) dello stesso comma dell'articolo 4. Con tale disposizione – osserva il relatore – si è inteso dettare un ulteriore criterio direttivo nell'ambito della delega prevista dall'articolo in questione, consistente nel configurare come esulanti dal mercato del lavoro nonché dagli obblighi connessi allo stesso le prestazioni occasionali, di breve periodo, a titolo di aiuto e mutuo aiuto, le obbligazioni morali senza compenso, con particolare riguardo alle attività agricole.

La terza disposizione oggetto di modifiche da parte della Camera è contenuta nell'articolo 9, comma 1, lettera *c*). L'articolo 9 – rileva il relatore – è finalizzato a introdurre diverse modifiche alla legge n. 142 del 3 aprile 2001, avente ad oggetto la revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore. I profili attinenti alla modifica in questione di pertinenza della Commissione agricoltura si sostanziano nell'introduzione di un nuovo comma dell'articolo 3 della legge citata, concernente il trattamento economico del socio lavoratore. Con tale nuovo comma si concede alle cooperative della piccola pesca la facoltà di corrispondere ai propri soci un compenso proporzionato all'entità del «pescato», in deroga al principio, presente nel comma 1 dell'articolo 3 della legge citata, del trattamento economico proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato. Il compenso per le cooperative di piccola pesca viene comunque individuato secondo criteri e parametri stabiliti dal regolamento interno, previsto per ogni cooperativa con soci lavoratori.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto ministeriale recante definizione delle caratteristiche delle procedure e delle garanzie integrative dei centri autorizzati di assistenza agricola (n. 157)**

(Parere al Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. Esame e rinvio)

Il presidente RONCONI, relatore, rileva che lo schema di decreto ministeriale n. 157 è finalizzato all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165,



così come modificato con la legge 21 dicembre 2001, n. 441, relative alla «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante disposizioni urgenti concernenti l'Agencia per le erogazioni in agricoltura ( AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano».

In particolare, la sopracitata legge di conversione ha inserito il comma 4-*bis* nell'ambito dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, che aveva previsto la possibilità per vari soggetti (organizzazioni professionali agricole, società di professionisti, enti di patronato ecc.) di istituire i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA). Nello specifico il sopracitato comma 4-*bis* del decreto legislativo n.165 del 1999 consente agli organismi pagatori di conferire immediata esigibilità alle domande di aiuti presentate attraverso i CAA (fatti salvi naturalmente i controlli comunitari); è inoltre prevista l'adozione di un decreto del Ministro delle politiche agricole, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per la definizione delle caratteristiche delle procedure e delle garanzie integrative.

Il Presidente relatore passa poi all'analisi dei singoli articoli del decreto ministeriale in titolo, rilevando che l'articolo 1, dopo aver enunciato al comma 1 le finalità attuative del decreto in questione rispetto alle disposizioni di cui all'articolo 3-*bis*, comma 4-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 1999, dispone (al comma 2) che le procedure specifiche per la presentazione delle dichiarazioni relativamente a ciascun settore di intervento e le garanzie integrative (polizza fideiussoria pari al 15 per cento degli importi richiesti nell'ambito delle dichiarazioni presentate da ciascun CAA) vengano recepite nelle convenzioni con le quali gli organismi pagatori incaricano i CAA (ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 1999) di espletare attività incentrate sull'assistenza agli agricoltori nell'elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione e delle domande di ammissione a contributi comunitari, nazionali e regionali, nonché sull'attività di controllo e conservazione di tale documenti.

L'articolo 2 disciplina – conformemente ai principi di cui al Regolamento (CE) n. 1663/95 ed alla Linea direttrice n. 9 – gli specifici caratteri e le modalità afferenti alle procedure utilizzate dai CAA ai fini dell'istruttoria, della registrazione e della conservazione delle dichiarazioni, affinché alle stesse possa essere attribuita la connotazione dell'esigibilità immediata.

L'articolo 3, recependo la disciplina di cui ai sopracitati atti comunitari, prescrive che i CAA sono tenuti a consentire l'accesso dei funzionari della regione e provincia autonoma competente per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, nonché dei funzionari dell'organismo pagatore e dell'Unione europea, alle dichiarazioni ed ai documenti da essi conservati.

L'articolo 4 – prosegue il relatore – stabilisce i parametri per il calcolo dell'importo delle garanzie integrative che i CAA devono prestare all'organismo pagatore, onde consentire l'attribuzione del carattere dell'immediata esigibilità delle dichiarazioni oggetto di istruttoria. Viene altresì

stabilito che tale importo venga quantificato in misura non inferiore al 15 per cento del totale degli importi richiesti nell'ambito delle dichiarazioni presentate da ciascun Centro di assistenza agricola.

L'articolo in questione, al comma 4, individua la procedura attraverso la quale viene data comunicazione all'organismo pagatore della coerenza della cauzione con i limiti suddetti.

Il Presidente relatore conclude, esprimendo un giudizio favorevole in ordine alla disciplina attuativa contenuta nel decreto ministeriale in esame, orientata nell'ottica della semplificazione delle procedure finalizzate alla concessione di aiuti agli agricoltori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1599) Disposizioni in materia di agricoltura**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 14 gennaio 2002, degli articoli 21 e 22 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 16 ottobre sono stati illustrati tutti gli emendamenti (già pubblicati in allegato al resoconto della stessa seduta). Fa presente inoltre che la 1<sup>a</sup> Commissione ha espresso, con riferimento al testo, parere favorevole con osservazioni, mentre in ordine agli emendamenti ha formulato parere in parte contrario, in parte favorevole ed in parte favorevole con osservazioni. Rileva inoltre che la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere di nulla osta su testo ed emendamenti. Ricorda altresì che è pervenuto anche il parere favorevole con osservazioni, espresso dalla 2<sup>a</sup> Commissione

Fa presente infine che è stato presentato in Commissione un ordine del giorno relativo all'articolo 1 del disegno di legge in titolo, del seguente tenore:

#### **0/1599/1/9**

PICCIONI, CHERCHI, AGONI, BONGIORNO

«Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1599,

considerato che, in ragione dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», occorre soddisfare l'esigenza di coordinare l'intervento dello Stato e delle regioni nelle materie come l'agricoltura e l'alimentazione, che presentano profili di competenza esclusiva dello Stato ed aspetti di competenza primaria delle regioni, nonché ambiti di competenza concorrente;

considerato che sono in corso d'esame da parte del Parlamento i disegni di legge recanti: «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» (A.S. 1545) e «Modifiche ed integrazioni alla legge 9 marzo 1989, n. 86, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari» (A.C. 3123);

impegna il Governo:

a non dare attuazione ai principi e criteri direttivi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 1, comma 2, prima dell'approvazione da parte del Parlamento dei disegni di legge suddetti e ferme restando le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

Il senatore PICCIONI, primo firmatario, dà conto sinteticamente dell'ordine del giorno sopracitato.

Interviene il senatore FLAMMIA chiedendo chiarimenti sull'ordine del giorno in questione.

Il PRESIDENTE relatore, nell'esprimere parere favorevole sull'ordine del giorno in questione, sottolinea che lo stesso è finalizzato a superare i rilievi formulati dalla 1<sup>a</sup> Commissione in relazione al testo normativo *de quo*, in ordine al quale peraltro la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati non ha sollevato alcun rilievo. Ricorda altresì che il testo dell'A.S. 1599 è stato valutato favorevolmente anche a livello regionale.

Il senatore MINARDO dichiara di aggiungere la propria firma all'ordine del giorno in questione.

Il senatore PICCIONI ritira l'emendamento 1.11, a propria firma.

Il PRESIDENTE relatore esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati in ordine al disegno di legge in titolo.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara di conformarsi al parere espresso dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2002

**105<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PONTONE

*La seduta inizia alle ore 15,50.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(1795) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta del 5 novembre.

Il presidente PONTONE fa presente che a causa del protrarsi dell'indagine conoscitiva sull'andamento dei prezzi e delle tariffe, nonché dell'Ufficio di Presidenza che ha proceduto all'audizione informale dei rappresentanti delle associazioni dell'artigianato della provincia di Pisa, la seduta ha inizio con ritardo. Si augura che la Commissione possa comunque giungere alla formulazione del previsto parere prima dell'inizio della seduta dell'Assemblea.

Il senatore COVIELLO ritiene che non vi siano le condizioni per esprimere il parere in un tempo così ristretto. I Gruppi di opposizione, infatti, devono poter illustrare le ragioni di contrarietà su un provvedimento che modifica l'impianto legislativo a sostegno delle imprese del Mezzogiorno realizzato nella scorsa legislatura.

Si associa il senatore MACONI, che chiede di rinviare l'esame del provvedimento in titolo.

Il presidente PONTONE prende atto di tale richiesta e, considerati i tempi previsti per l'esame del decreto-legge n. 209 da parte della Commissione di merito, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento, avvertendo che convocherà la Commissione alle ore 9 di domani 13 novembre.

*CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è convocata domani mercoledì 13 novembre alle ore 9 per il seguito dell'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1795.

*La seduta termina alle ore 16.*

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2002

115<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

ZANOLETTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, concernente il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (n. 148)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 novembre scorso.

Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore Demasi, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna in quanto impegnato per altro incarico avuto dal Senato, illustra il seguente schema di parere favorevole con osservazioni:

«La Commissione, esaminato lo schema di Regolamento in titolo, preso atto del parere di nulla osta espresso dalle Commissioni permanenti 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>,

fatta propria l'osservazione formulata dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, circa la necessità che, ai fini della concreta operatività del meccanismo di compensazione della spesa previsto dall'articolo 1, comma 9, le eventuali modifiche alle dotazioni organiche ivi previste siano apportate a condizione che non comportino un incremento complessivo delle dotazioni medesime, ovvero della spesa, rispetto agli attuali stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE,

raccomandando, sempre con riferimento all'attuazione del comma 9 dell'articolo 1, che la nomina del responsabile della Segreteria tecnica venga effettuata tenendo comunque presente l'esigenza di assicurare la piena funzionalità dei servizi.

Poiché lo schema di regolamento in titolo non pone norme relative alle Segreterie dei vice Ministri, potrebbe inoltre essere opportuno precisare che, al riguardo, trovano ancora applicazione quelle transitorie stabilite per tutti i dicasteri, dall'articolo 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137».

Il senatore VIVIANI osserva che l'istituzione di nuove figure di collaboratori del Ministro del lavoro ha comunque carattere oneroso.

Il senatore BATTAFARANO annuncia che il gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo si asterrà sul parere testé illustrato dal Presidente.

Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la sussistenza del numero legale, la Commissione approva il parere favorevole con osservazioni, nel testo illustrato dal Presidente medesimo.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1738-B)** *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore MORRA, il quale ricorda preliminarmente che, nella seduta del 5 novembre 2002, la Camera dei deputati ha introdotto alcune modifiche al testo del decreto legge n. 210, in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale, che, pertanto, dopo il voto dell'altro ramo del Parlamento, torna all'esame del Senato. Le modifiche apportate toccano numerosi aspetti del provvedimento, e, in parte, ripropongono questioni già affrontate nel corso dell'esame in prima lettura.

In particolare, un primo gruppo di emendamenti riguarda il comma 1 dell'articolo 1, che, come si ricorderà, novellava l'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Tale disposizione, nel testo originario, prevedeva che l'adesione del lavoratore alla dichiarazione di emersione automatica del datore di lavoro avesse, se costituita o accompagnata dalla sottoscrizione di uno specifico atto di conciliazione, efficacia novativa del rapporto di lavoro, decorrente dalla data di presentazione della dichiarazione di emersione, con effetti conciliativi relativamente ai diritti di natura retributiva, e risarcitoria per il periodo pregresso. La modifica apportata dalla Camera dei deputati precisa che l'indicazione del livello di inquadramento attribuito al lavoratore, introdotta dalla novella

contenuta nel testo originario del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge in titolo, deve essere riferita al livello specificato dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori, o in mancanza, dei contratti collettivi stipulati per le categorie affini.

L'articolo 1, comma 4-*bis* della legge 18 ottobre 2001, n. 383, viene poi ulteriormente novellato, integrando la previsione per cui gli istituti economici e normativi applicati a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione di emersione sono quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento, con la specificazione che si deve trattare degli accordi sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori.

Allo stesso articolo 1, al comma 2, che sostituisce integralmente l'articolo 1-*bis* della legge 18 ottobre 2001, n. 383, la Camera dei deputati ha ridefinito i contenuti del piano individuale di emersione, procedendo ad una parziale soppressione ed allo spostamento alla successiva lettera *b*), delle parti della lettera *a*) del capoverso 2 già introdotte con un emendamento approvato dal Senato. Si ricorda che tale disposizione prevede l'inclusione, nel predetto piano, delle proposte per la progressiva regolarizzazione ed adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività, relativamente a materie diverse da quella fiscale e contributiva, in un periodo non superiore a diciotto mesi, eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi in caso di motivate esigenze. La Camera dei deputati ha riportato la lettera *a*) al testo originario, ed integrato la lettera *b*), con un periodo, già inserito dal Senato alla predetta lettera *a*), riguardante le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico – sottoscritti, come precisa un'ulteriore modifica introdotta dall'altro ramo del Parlamento dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori: con tale aggiunta si precisa che in assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro propri del settore economico interessato, si debba fare riferimento agli obblighi retributivi previsti nei contratti collettivi nazionali di lavoro di settori omogenei. Viene invece soppressa la previsione riguardante l'eventuale valutazione, da parte del CLES, delle proposte per il progressivo adeguamento formulate unilateralmente dagli imprenditori in caso di mancata sottoscrizione degli accordi sindacali collettivi di riallineamento.

Sempre al comma 2, il capoverso 3 viene modificato ed integrato: da un lato il raccordo tra i CLES e le commissioni provinciali istituite ai sensi dell'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, viene ridefinito esplicitamente con il termine «collaborazione» e dall'altro si modifica il secondo periodo del capoverso, precisando che le predette commissioni possono essere integrate con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, ove non già presenti, oltre che con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro



e dei prestatori di lavoro che hanno sottoscritto l'avviso comune del luglio 2002, in materia di emersione, come previsto nel testo licenziato dal Senato.

Al capoverso 5-*bis* del comma 2 dell'articolo 1, il parere del comune competente per territorio sulle proposte contenute nel piano individuale di emersione progressivo attinenti a profili urbanistici ed ambientali diventa vincolante, fermo restando il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

Al capoverso 14 dello stesso comma 2 dell'articolo 1, si precisa poi che l'esclusione ivi disposta per i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione riguarda le gare di appalto pubblico, mentre al comma 2-*bis* viene apportata una modifica del testo, disponendosi, per i sindaci, l'obbligo di trasmettere alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti i piani di emersione individuale già presentati alla data di entrata in vigore del decreto in conversione.

Con ulteriori modifiche, la Camera dei deputati, all'articolo 1-*bis*, riguardante l'ambito di applicazione delle norme all'esame, ha aggiunto alle società ed associazioni sportive e alle comunità terapeutiche convenzionate, anche le società ed associazioni artistiche e culturali.

Un comma aggiunto dopo il comma 1 dell'articolo 2 ha infine precisato che la certificazione relativa alla regolarità contributiva delle imprese che risultino affidatarie di un appalto pubblico, di cui al comma 1, deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi ed attività in convenzione o concessione con l'ente pubblico, pena la decadenza della convenzione o la revoca della concessione stessa.

Prende quindi la parola il sottosegretario SACCONI, sottolineando la rilevanza delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, anche in rapporto alle problematiche già enucleate nel corso del dibattito svoltosi in prima lettura al Senato. In particolare, il Governo, pur mantenendo l'avviso originariamente espresso, ha ritenuto di dovere accogliere le modifiche alla parte del decreto-legge in conversione riguardanti le funzioni dei comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES) in assenza di accordi collettivi: ciò al fine di evitare qualsiasi fraintendimento su una presunta – ma nei fatti inesistente – intenzione di ridimensionare il ruolo delle parti sociali nel processo di emersione. La stessa considerazione è alla base dell'accoglimento delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento al capoverso 3 del comma 1 dell'articolo 2, relativamente all'integrazione delle commissioni provinciali istituite ai sensi dell'articolo 78, comma 4, della legge n. 448 del 1998. Anche in questo caso, infatti, il Governo ritiene che la riformulazione della disposizione consente di evitare contrapposizioni su questioni di principio, conseguendo al tempo stesso l'intento originario di realizzare un'ampia rappresentanza delle parti sociali in seno alle predette commissioni.

Rispetto al dibattito svoltosi in prima lettura, pertanto, il decreto-legge in conversione risulta arricchito da ulteriori interventi emendativi che vanno tutti nella direzione già indicata dal Governo, di prospettare so-

luzioni pragmatiche ai vari problemi posti dal processo di emersione del lavoro nero, facendo leva in primo luogo su un ampio coinvolgimento delle parti sociali.

Il senatore FLORINO osserva che il capoverso 14 del comma 1 dell'articolo 2 penalizza i soggetti che attraverso la presentazione dei piani individuali di emersione hanno manifestato l'intenzione di rientrare nella legalità. A suo avviso sarebbe stato preferibile sopprimere tale disposizione.

La senatrice PILONI, riservandosi di intervenire successivamente sul merito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, osserva che la pur apprezzabile riformulazione della disposizione relativa all'integrazione delle commissioni provinciali di cui alla legge n. 448 del 1998, rischia di dare luogo ad una composizione pletorica di tali organismi.

Il sottosegretario SACCONI fa presente al senatore Florino che la disposizione da lui richiamata, di esclusione dei soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione dalle gare di appalto pubblico fino al termine del periodo di emersione, pone una condizione sospensiva, che deve essere valutata anche alla luce delle previsioni del successivo articolo 2, non essendo possibile che una impresa non ancora in regola sia nella condizione di produrre la certificazione relativa all'osservanza degli obblighi contributivi.

Per quanto riguarda l'osservazione della senatrice Piloni, il rappresentante del Governo osserva che, in linea di principio, i comitati provinciali possono includere i rappresentanti di trentasette organizzazioni, tante essendo le organizzazioni firmatarie dell'avviso comune del luglio 2002 con l'aggiunta della CGIL. Occorre però rifarsi alle funzioni attribuite a tali organismi, che dovrebbero, tra l'altro, assicurare la partecipazione alle attività di emersione dei soggetti che risultano esclusi dal CLES, con compiti di analisi, di consulenza e di collaborazione allo svolgimento delle attività volte ad approfondire la conoscenza delle realtà territoriali.

Il PRESIDENTE suggerisce di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti, considerata l'imminente scadenza del termine costituzionale per la conversione del decreto-legge in titolo.

Dopo un breve discussione, alla quale prendono parte i senatori BATTAFARANO, RIPAMONTI, PILONI, MORRA ed il PRESIDENTE, si conviene di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a domani, mercoledì 13 novembre, alle ore 18.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(848-B) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 novembre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta si è svolta la relazione del senatore Tofani, e dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore BATTAFARANO osserva preliminarmente che molte delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento al disegno di legge in titolo costituiscono un tardivo accoglimento di emendamenti già presentati dai gruppi politici dell'opposizione nel corso dell'esame in Senato, emendamenti che avrebbero potuto pertanto essere già approvati in prima lettura, se il Governo e la maggioranza politica che lo sostiene avessero dato prova di una maggiore capacità di dialogo.

In altre parti, invece, le modifiche apportate dalla Camera dei deputati non mancano di destare forti perplessità. Una prima questione riguarda la nuova formulazione della lettera *l*) del comma 2 dell'articolo 1 che include gli enti locali, i consulenti del lavoro, le università e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado tra i soggetti che possono autorizzati a svolgere attività di intermediazione della manodopera. In particolare, occorrerebbe riflettere sul fatto che il consulente del lavoro, per le sue funzioni, si colloca spesso in una posizione di collaborazione con l'imprenditore, suscettibile di dare luogo ad un conflitto di interessi, ove ai compiti già previsti per legge si aggiungesse la possibilità di svolgere attività di intermediazione. Anche la previsione di un unico regime autorizzatorio per i soggetti pubblici e per i soggetti privati appare illogica, poiché diversi sono i requisiti soggettivi ed oggettivi, soprattutto in termini di affidabilità, e conseguentemente diversi dovrebbero essere i parametri adottati per concedere l'autorizzazione.

L'ipotesi di attribuire compiti di intermediazione alle università e alle scuole superiori, di per sé meritevole di attenzione, risulta però formulata in modo eccessivamente generico, soprattutto laddove non si esplicita che ogni istituto può svolgere tale attività avendo come destinatari esclusivamente i propri allievi.

Un altro elemento di perplessità deriva dalla nuova formulazione della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 4, che estende al settore agricolo il lavoro temporaneo tramite agenzia, senza peraltro tenere conto che gli oneri contributivi del settore agricolo sono diversi da quelli del settore industriale. La disposizione si presta comunque ad interpretazioni distorsive e, soprattutto, può agevolare il riproporsi del fenomeno del caporalato. Allo stesso articolo 4, comma 1, non si comprende poi quali siano le tipologie di prestazione lavorativa indicate alla lettera *f*) – introdotta dalla Camera dei deputati – diverse da quelle già elencate alla lettera *d*). Inoltre,

poiché la lettera *f*) si riferisce a prestazioni che esulano dal mercato del lavoro, occorrerebbe interrogarsi sull'utilità di inserire un simile principio di delega in una legge che ha per oggetto il riordino del mercato del lavoro medesimo.

L'articolo 8 reca una nuova delega, per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, introdotta dall'altro ramo del Parlamento. Alla lettera *b*), tuttavia, occorrerebbe riferirsi non tanto, come è scritto nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, al raccordo efficace fra la funzione di ispezione del lavoro e quella di conciliazione delle controversie individuali, quanto alla distinzione tra di esse, stante la sostanziale diversità che le caratterizza.

Sull'articolo 9, che modifica la legge n. 142 del 2001, interverranno nella discussione generale altri senatori del gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo: al senatore Battafarano preme però, in conclusione del suo intervento, ribadire il giudizio già espresso nella precedente seduta, sulle caratteristiche di fondo di tale modifiche, tali da alterare profondamente il delicato equilibrio che la legge n. 142 era riuscita a realizzare tra le esigenze delle centrali cooperative e quelle dei lavoratori, e da risolversi in una sostanziale penalizzazione della posizione di questi ultimi.

Il sottosegretario SACCONI, riservandosi di intervenire più ampiamente in sede di replica, osserva che il Governo intende realizzare un unico regime autorizzatorio o di accreditamento per gli operatori pubblici e privati, al fine di rendere più trasparente e più agevolmente verificabile il sistema di intermediazione della manodopera, stimolando al tempo stesso la partecipazione di una pluralità di soggetti per costruire un mercato che attualmente è inesistente. In tale ottica, anche i servizi pubblici all'impiego sono interessati a stabilire un rapporto insieme competitivo e di cooperazione con gli operatori privati, al fine di avviare un processo che oggi stenta a decollare su tutto il territorio nazionale. Chiaramente, tra gli operatori occorrerà distinguere requisiti oggettivi e soggettivi che consentano pervenire ad un unico regime autorizzatorio, modulato, però, in relazione alle caratteristiche ed alla natura di ciascuno dei soggetti interessati. Ciò anche con riferimento ai rilievi mossi dal senatore Battafarano alla disposizione concernente i consulenti del lavoro.

Il Sottosegretario richiama quindi l'attenzione sul rilievo che assume l'inclusione degli istituti secondari superiori e delle università tra i soggetti suscettibili di essere abilitati allo svolgimento dell'attività di intermediazione: si tratta, infatti, di rendere più trasparenti funzioni che già oggi gli istituti di formazione tecnica superiore esercitano in rapporto con le imprese del territorio e che le università realizzano attraverso il tirocinio: quest'ultimo, svolto spesso in base ad accordi con associazioni di imprese o singole imprese, costituisce in molti casi l'anticamera dell'occupazione. E' comunque chiaro che l'attività di intermediazione svolta da università ed istituti di istruzione superiore deve intendersi riferita ai rispettivi allievi, e non certo a soggetti esterni.

Accogliendo una richiesta del senatore BATTAFARANO, il PRESIDENTE avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo, già fissato per giovedì 14 novembre, alle ore 18, è spostato alle ore 18 di martedì 19 novembre.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI AL NUOVO SCHEMA DI TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE n. 229 E CONNESSI, IN MATERIA DI PREVIDENZA PER I LAVORATORI ESPOSTI ALL'AMIANTO*

Aderendo ad una richiesta del senatore BATTAFARANO, il PRESIDENTE propone di differire di un giorno il termine per la presentazione degli emendamenti al nuovo schema di testo unificato dei disegni di legge n. 229 e connessi, in materia di previdenza per i lavoratori esposti all'amianto.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti è conseguentemente fissato alle ore 18 di mercoledì 20 novembre.

*La seduta termina alle ore 16.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato**

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2002

*Presidenza del Presidente*  
Enzo BIANCO

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

**AUDIZIONI**

**Audizione del Ministro dell'interno**

Il Comitato procede all'audizione del Ministro dell'interno, onorevole Giuseppe PISANU, il quale svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, e risponde successivamente alle domande poste dal Presidente BIANCO, dai senatori GIULIANO, MALENTACCHI e BRUTTI e dai deputati CICCHITTO e CALDAROLA.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

#### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2002

91<sup>a</sup> seduta

*Presidenza del Vice Presidente*

MAGNALBÒ

*indi del Presidente*

PASTORE

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

**(1713-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, recante misure urgenti per razionalizzare l'amministrazione della giustizia**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BOSCKETTO riferisce sul disegno di legge in titolo. Dopo aver evidenziato le significative modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento che, tra l'altro, ha disposto la soppressione del capo I, non riscontrandovi profili meritevoli di rilievi, per quanto attiene gli aspetti di competenza della Commissione, propone di esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(1811) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2002, n. 244, recante ulteriore proroga della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore FALCIER illustra il provvedimento in titolo e, dopo aver ricordato che la Commissione si è già espressa sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, descrive la serie di interventi con i quali si è prorogata la copertura assicurativa statale in favore delle imprese nazionali di trasporto aereo per eventuali atti di guerra o di terrorismo.

Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole osservando tuttavia l'opportunità di invitare la Commissione di merito a valutare se non sia preferibile, dal punto di vista redazionale, una riformulazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 244 del 2002, volta a conseguire il risultato della proroga attraverso una novella del termine disposto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2002, convertito dalla legge n. 162 del 2002, ferma restando la possibilità di estendere la copertura assicurativa con decreto ministeriale in caso di ulteriori atti di indirizzo comunitari, ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 105 del 2002.

La Sottocommissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni proposte.

**(1738-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore MAFFIOLI riferisce sul disegno di legge in titolo, e, non riscontrando aspetti meritevoli di rilievi nelle modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(1755) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere costituente un Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi sui privilegi e le immunità degli ufficiali di collegamento presso l'Ufficio europeo di Polizia - EUROPOL - effettuato a Roma il 22 marzo 1999**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BASILE, dopo aver illustrato l'Accordo oggetto della ratifica recata dal disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.



**Programma di utilizzazione di contingenti delle Forze Armate nei servizi di sorveglianza e controllo di obiettivi fissi (n. 155)**

(Osservazioni alla 4<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore MALAN illustra il provvedimento in titolo e, non riscontrandovi profili meritevoli di rilievi, propone di esprimere osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione consente.

**Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (n. 151)**

(Osservazioni alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore FALCIER illustra lo schema di regolamento n. 151 sottolineando come esso si collochi necessariamente in una prospettiva di continuità con la legislazione vigente in materia di organizzazione e funzioni degli uffici periferici della pubblica istruzione, laddove la modifica del Titolo V della parte II della Costituzione – con il conseguente riconoscimento di maggiori competenze in materia di istruzione alle Regioni nonché di un nuovo rilievo costituzionale dell'autonomia scolastica e della sussidiarietà orizzontale – richiederà, come evidenziato anche nel parere espresso dal Consiglio di Stato il 30 settembre 2002 sul suddetto provvedimento, una ridefinizione con norma di legge dell'assetto del sistema dell'istruzione. Rileva inoltre che dal suddetto parere si evince una crescita significativa del numero delle direzioni generali nei due dipartimenti dell'università e della ricerca nonché una moltiplicazione dei servizi extradipartimentali che non appare, in linea generale, rispondente al modello organizzativo per dipartimenti definito dal decreto legislativo n. 300 del 1999.

Dopo aver altresì rilevato che nel suddetto parere il Consiglio di Stato ha richiesto dei chiarimenti sulla collocazione della Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica nel dipartimento competente per l'università, osserva infine che, dal punto di vista redazionale, appare preferibile l'assorbimento, previo coordinamento, del contenuto degli articoli 2, 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 477 del 1979 nel testo del provvedimento in esame e la conseguente abrogazione totale, all'articolo 12, del suddetto decreto.

La Sottocommissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli con i rilievi esposti.

**Schema di decreto legislativo recante sostituzione dell'allegato I al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, in attuazione della direttiva 2002/25/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (n. 154)**

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore MALAN illustra il provvedimento in titolo rilevando come esso sia volto a dare attuazione ad una direttiva comunitaria attraverso la sostituzione di un allegato del decreto legislativo n. 45 del 2000. Nonostante il carattere tecnicamente complesso del suddetto allegato, evidenzia positivamente l'adempimento degli obblighi comunitari con una fonte di rango legislativo in quanto, venendo affrontati argomenti che attengono a materie di competenza concorrente, sarebbe precluso il ricorso al regolamento statale, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione. Propone quindi di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

Conviene la Sottocommissione.

**(1320) PICCIONI. – Interventi urgenti in favore del settore agricolo**

(Parere su ulteriori emendamenti alla 9ª Commissione. Esame. Parere in parte non ostantivo, in parte contrario)

Il relatore FALCIER riferisce sugli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo soffermandosi, in particolare, sul subemendamento 3.0.1/1 e sull'emendamento 3.0.2 (nuovo testo), sui quali propone di esprimere un parere contrario, non apparendo essi idonei a superare i rilievi rispettivamente espressi dalla Commissione, lo scorso 11 giugno, sugli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2. Entrambi gli emendamenti contemplano infatti, nonostante la riformulazione proposta, un rinvio della disciplina ad un atto ministeriale che, per quanto concerne le materie di competenza concorrente, come la ricerca, l'alimentazione e la salute, appare precluso dall'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, che riserva l'esercizio della potestà regolamentare statale alle sole materie di competenza esclusiva dello Stato. I riferimenti recati dai suddetti emendamenti alla formazione professionale appaiono inoltre in contrasto con le disposizioni costituzionali in materia di competenze primarie delle Regioni.

Propone infine di esprimere un parere non ostantivo sui rimanenti emendamenti, evidenziando in particolare come la formulazione del comma 3 dell'emendamento 6.0.25, intervenendo nei campi dell'alimentazione e della tutela della salute, appaia coerente con l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, che riserva alla legislazione dello Stato la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente.

La Sottocommissione approva, quindi, le proposte del relatore.

**(1812) Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile**

(Parere su testo ed emendamenti alla 13<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni sul testo; parere in parte non ostativo in parte favorevole con osservazioni sugli emendamenti)

Il presidente PASTORE, relatore, ricorda che la Commissione si è già espressa sulla sussistenza dei requisiti costituzionali del provvedimento in titolo e, dopo averne illustrato l'articolato, propone di esprimere un parere favorevole. Osserva tuttavia che all'articolo 2, comma 3, si riscontra l'esigenza di chiarire il procedimento ivi contemplato, che prevede l'intervento della regione interessata in sede di proposta senza precisarne l'esito.

Riferendo sugli emendamenti relativi al disegno di legge, osserva che l'emendamento 1.36 prevede un inappropriato coinvolgimento dei «parlamentari eletti nel territorio coinvolto dal sisma» in merito all'adozione delle decisioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge. Osserva altresì che l'emendamento 2.9 prevede, al comma 3, che l'approvazione dei programmi di ricostruzione delle strutture dei centri danneggiati, costituisca, ove necessario, variante urbanistica ai piani regolatori generali in vigore. Tale disposizione andrebbe tuttavia riponderata in quanto potrebbe determinare un'impropria adozione di varianti urbanistiche con provvedimenti amministrativi statali. L'emendamento 3.6, inoltre, contempla l'adozione di iniziative in caso di inerzia della regione interessata che, configurandosi quali interventi sostitutivi, andrebbero disciplinate in termini conformi con le disposizioni dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, che prevede che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

Propone infine di esprimere un parere non ostativo sui rimanenti emendamenti.

La Sottocommissione conferisce quindi mandato al Presidente relatore a redigere, nei termini proposti, un parere favorevole con osservazioni sul testo del disegno di legge in titolo nonché un parere in parte favorevole con osservazioni, in parte non ostativo, sui relativi emendamenti.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2002

**48<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 13<sup>a</sup> Commissione:*

**(1753) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione**, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni;

**(1812) Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile**: parere favorevole con osservazioni.

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2002

**133<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino*

*La seduta inizia alle ore 15,55.*

**(1811) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2002, n. 244, recante ulteriore proroga della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore GRILLOTTI osserva che si tratta del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 244 del 2002, recante ulteriore proroga assicurativa per le imprese di trasporto aereo. Per quanto di competenza, in considerazione dei pareri resi dalla Commissione sui precedenti provvedimenti in materia, rileva che non vi sono osservazioni da formulare, posto che il provvedimento in esame si differenzia dai precedenti in materia per l'attribuzione alle imprese interessate della facoltà di aderire alle offerte di mercato o a quelle statali e per una modifica dell'importo dei premi da corrispondere per usufruire della copertura assicurativa statale.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO concorda con il relatore.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

**(1713-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, recante misure urgenti per razionalizzare l'amministrazione della giustizia, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MORO riferisce sul provvedimento in titolo, rilevando che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO concorda con il relatore.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

**(1738-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore NOCCO rileva che si tratta del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210 recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, ritiene che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO concorda con il relatore.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2002

**37<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bevilacqua, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(1805)** *Conversione in legge del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza:* parere favorevole;

*alla 11<sup>a</sup> Commissione:*

**(848-B)** *Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

*alla 13<sup>a</sup> Commissione:*

**(1812)** *Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile:* parere favorevole.

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2002

**18<sup>a</sup> seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Pedrazzini, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(1099-A) PIROVANO ed altri. – Disposizioni per la realizzazione di un centro anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti, nel comune di Caravaggio:** parere di nulla osta.

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

**(1795) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo,** approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

*alla 13<sup>a</sup> Commissione:*

**(1812) Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile:** parere favorevole condizionato.



**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2002

**23<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Fab-  
bri, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(1329-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'I-  
talia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002**, approvato dal Senato e modificato  
dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

*alla 8<sup>a</sup> Commissione:*

**(1791) Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di  
autobus con conducente**, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con  
osservazioni.

*alla 13<sup>a</sup> Commissione:*

**(1812) Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante inter-  
venti urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni  
Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile:** parere favo-  
revole

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**  
**Sottocommissione permanente per l'accesso**

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2002

**9ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BERTUCCI**

*La seduta inizia alle ore 12.*

*(La Sottocommissione approva il processo verbale della seduta precedente)*

**Approvazione del calendario delle trasmissioni televisive «Dieci minuti di... programmi dell'accesso»**

Su proposta del Presidente, onorevole BERTUCCI, la Sottocommissione approva il calendario predisposto dalla RAI per le trasmissioni televisive «Dieci minuti di... programmi dell'accesso» relativamente al periodo 18 novembre 2002-17 gennaio 2003, limitatamente al periodo che va dal 18 novembre al 20 dicembre 2002.

La Sottocommissione invita altresì la RAI, in conformità alla prassi seguita negli scorsi anni, a sospendere le trasmissioni relativamente al periodo 23 dicembre 2002-6 gennaio 2003, al fine di evitare l'ingiusta penalizzazione dei richiedenti collocati in periodo festivo, e a trasmettere una nuova ipotesi di calendario con decorrenza dal 7 dicembre 2003.

*La seduta termina alle ore 12,10.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONI CONGIUNTE**

**10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)**

del Senato della Repubblica

con la Commissione

**X (Attività produttive, commercio e turismo)**

della Camera dei deputati

*Mercoledì 13 novembre 2002, ore 8,30*

Audizione di rappresentanti dell'ISTAT.

---

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 13 novembre 2002, ore 14,30*

#### ***IN SEDE DELIBERANTE***

Discussione del disegno di legge:

- PIROVANO ed altri. – Disposizioni per la realizzazione di un centro anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti, nel comune di Caravaggio (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Lega Padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (1099).

*IN SEDE REFERENTE*

## I. Seguito dell'esame del documento:

- MALABARBA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del «G8» (*Doc. XXII, n. 13*).

## II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione (1187).
- Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa (1281).
- OCCHETTO ed altri. – Norme di principio e di indirizzo per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento del personale delle Forze di polizia (882).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte (1472) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri*).
- Conversione in legge del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza (1805).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002 (1329-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).
- BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).
- MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori parrocchiali e per la valorizzazione del loro ruolo (14).
- Deputato VOLONTÈ ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo (1606) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

## V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPECCHIA ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione con l'introduzione del concetto di ambiente (553) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANFREDI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione (1658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione (1712).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CUTRUFO. – Modifica degli articoli 9 e 32 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente (1749).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco (n. 150).

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 13 novembre 2002, ore 15*

*IN SEDE DELIBERANTE*

## I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (1577) (*Approvato dalla Camera dei depu-*

*tati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia; Palma ed altri; Vitali).*

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati FANFANI e CASTAGNETTI. – Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso (1272) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SCALERA. – Norme in materia di omissione di soccorso stradale (1112).

*IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).
- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta (280).
- BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).
- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382).
- SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).
- GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa (454).
- GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).

- FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (771).
- MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura (955).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
- MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità (1050).
- FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).
- FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
- COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).
- IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola (1279).
- CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).
- FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in ma-

teria di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426).

- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- CALLEGARO. – Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia (1519).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).
- CICCANTI. – Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo (1632).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).

## III. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).
- MACONI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo (1185).
- MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).
- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- FALCIER ed altri. – Autorizzazione alle investigazioni private abilitate in ambito giudiziario (1459).
- CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).



- GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte di appello di Bologna (1710).
- CAVALLARO. – Istituzione del tribunale di Caserta (1731).
- CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma (1765).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato. (260).
- e delle petizioni nn. 167 e 198 ad esso attinenti.
- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*).
- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).
- PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di trascrizione dell'azione di riduzione (620).
- MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Lombardia in merito alla situazione penitenziaria in tale Regione.

---

## **AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 13 novembre 2002, ore 14,30*

### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere costituente un Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi sui privilegi e le immunità degli ufficiali di collegamento presso l'Ufficio europeo di Polizia – EUROPOL – effettuato a Roma il 22 marzo 1999 (1755).

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento delle istituzioni finanziarie internazionali: audizione di rappresentanti di Organizzazioni non-governative.

---

## **DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 13 novembre 2002, ore 15,15*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Interrogazioni.

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Proposta di indagine conoscitiva sul reclutamento e sulla formazione dei militari di lunga ferma nell'Esercito.

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Programma di utilizzazione di contingenti delle Forze armate nei servizi di sorveglianza e controllo di obiettivi fissi (n. 155).

*IN SEDE DELIBERANTE*

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia (1728) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lavagnini ed altri; Ascierto; Minniti ed altri; Molinari ed altri*).

II. Discussione del disegno di legge:

- BONATESTA e PEDRIZZI. – Modifica all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, in materia di trattamenti economici dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate (1661).

*IN SEDE REFERENTE*

Esame del disegno di legge:

- NIEDDU ed altri. – Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli delle Forze armate e Corpi armati dello Stato di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (1430).
- 

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 13 novembre 2002, ore 9 e 14,30*

*IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo (1795) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

## **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 13 novembre 2002, ore 9 e 15*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

- I. Interrogazioni.
- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sul settore dei giochi e delle scommesse: audizione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo (1795) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

## **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 13 novembre 2002, ore 14,30*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Interrogazione.

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
  - Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (n. 151).

- Documento concernente l'istruttoria relativa alle misure di razionalizzazione dell'Erbario tropicale di Firenze (n. 152)
  - Schema di decreto ministeriale concernente l'ulteriore ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2002, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per la quota concernente il finanziamento degli istituti scientifici speciali (n. 153).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto interministeriale riguardante le dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2002-2003 (n. 156).
- 

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

*Mercoledì 13 novembre 2002, ore 8,30 e 15*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione infrastrutturale del Paese e sull'attuazione della normativa sulle grandi opere: audizione dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.

### *IN SEDE DELIBERANTE*

- I. Discussione del disegno di legge:
- Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente (1791) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Duca ed altri; Sanza ed altri*).
- II. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006» (1406).

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2002, n. 244, recante ulteriore proroga della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale (1811).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante sostituzione dell'allegato I al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, in attuazione della direttiva 2002/25/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (n. 154).

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 13 novembre 2002, ore 15*

*IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di agricoltura (1599) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 14 gennaio 2002, degli articoli 21 e 22 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- PICCIONI. – Interventi urgenti in favore del settore agricolo (1320).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MUZIO ed altri. – Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (223).
- BRUNALE ed altri. – Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (524).
- RONCONI ed altri. – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge

16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi (779).

- ZANOLETTI. – Modifica della legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante: «Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo» (1357).

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002 (1329-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (848-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza (1805).

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale recante definizione delle caratteristiche delle procedure e delle garanzie integrative dei centri autorizzati di assistenza agricola (n. 157).

---

## **INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 13 novembre 2002, ore 9*

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di

adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo (1795) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

## **LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 13 novembre 2002, ore 14 e 21,30*

### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale (1738-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.
- Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (848-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.

## **GIUNTA per gli affari delle Comunità europee**

*Mercoledì 13 novembre 2002, ore 8,30*

### *IN SEDE CONSULTIVA*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185 (1547) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (1545).



- Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (848-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.
- Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (1745) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

III. Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, del seguente atto:

- Risoluzione del Parlamento europeo sui diritti dell'uomo nel mondo nel 2001 e la politica dell'Unione europea in materia di diritti dell'uomo (*Doc. XII, n. 147*).
-





